

RESOCONTO STENOGRAFICO

104.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	8617, 8703	8645, 8650, 8651, 8652, 8657, 8658, 8664, 8666, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8678, 8679, 8680, 8685, 8686, 8687, 8692, 8693, 8694, 8699, 8701, 8702, 8703, 8705, 8706, 8707, 8708	
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	8618		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		ALBORGHETTI GUIDO (PCI)	8645, 8651, 8652, 8693
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833) Nicotria: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).		BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI), Relatore di minoranza	8626, 8672, 8705
PRESIDENTE 8619, 8620, 8621, 8624, 8625, 8626, 8627, 8632, 8633, 8638, 8639, 8644,		BOSELLI MILVIA (PCI)	8632
		BOTTA GIUSEPPE (DC), Presidente della Commissione	8652, 8694
		BULLERI LUIGI (PCI)	8678
		CHELLA MARIO (PCI)	8657
		COLUMBA MARIO (Sin. Ind.)	8671, 8703
		FABBRIO ORLANDO (PCI)	8700
		GEREMICCA ANDREA (PCI)	8651, 8679
		GITTI TARCISIO (DC)	8706, 8707

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

PAG.	PAG.
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . 8627, 8644, 8650, 8651, 8652, 8672, 8686, 8706	SATANASSI ANGELO (PCI) 8686
JOVANNITTI BERNARDINO ALVARO (PCI) . . . 8658, 8693	TAMINO GIANNI (DP) 8669, 8670
MALVESTIO PIERGIOVANNI (DC) 8665	TASSI CARLO (MSI-DN) . . . 8624, 8686, 8706
NICOLAZZI FRANCO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> 8639, 8652	Proposte di legge:
ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) . . . 8625, 8633, 8651, 8673	(Annunzio) 8617
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 8706	Interrogazioni e interpellanza:
PIERMARTINI GABRIELE (PSI), <i>Relatore per la maggioranza</i> 8619, 8620, 8626, 8645, 8672, 8693, 8705	(Annunzio) 8708
POCHETTI MARIO (PCI) . . . 8633, 8639, 8645, 8694, 8706	Formazione dell'ordine del giorno:
POLESELLO GIAN UGO (PCI) 8638, 8679	PRESIDENTE 8708
RICCIUTI ROMEO (DC) 8621	Proposta di modifica al regolamento della Camera:
ROCELLI GIANFRANCO (DC) 8701, 8707	(Annunzio) 8703
ROGNONI VIRGINIO (DC) 8632	Votazioni segrete 8627, 8633, 8639, 8645, 8652, 8658, 8659, 8673, 8679, 8680, 8687
SAPIO FRANCESCO (PCI) . . . 8621, 8666, 8685, 8707	Ordine del giorno della prossima seduta 8708

La seduta comincia alle 9,30.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amadei, Andò, Bambi, Capria, Cristofori, Galasso, Usellini e Viscardi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 8 marzo 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

STERPA: «Disciplina dei partiti politici» (1381).

MENNITTI ed altri: «Modifica del primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni» (1382);

MENNITTI ed altri: «Obbligo per i comuni di corrispondere l'imposta sull'incre-

mento del valore dei propri immobili venduti come partita di giro ed esenzione dall'INVIM per gli IACP» (1383);

PAZZAGLIA ed altri: «Riapertura dei termini per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336» (1384);

SOSPURI ed altri: «Norme per la tutela dell'occupazione dei dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale» (1385);

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui» (1386);

BONETTI: «Disciplina dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico» (1387);

SANLORENZO ed altri: «Norme per l'acquisizione e l'utilizzo dei dati da parte delle regioni per la programmazione democratica dello sviluppo industriale» (1388);

SATANASSI ed altri: «Norme relative alla formazione dei bilanci dei comuni e delle province di Forlì e Ravenna in deroga al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1978, n. 43, concernente la contrazione di mutui da parte degli enti locali» (1389);

SATANASSI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1390);

CIOCIA ed altri: «Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra» (1391);

PALLANTI ed altri: «Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti» (1392);

BULLERI ed altri: «Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa» (1393);

RIGHI: «Interpretazione autentica dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente all'aliquota contributiva per gli assegni familiari dovuta da imprese societarie con particolari requisiti» (1394);

COLUCCI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione» (1395);

SCAIOLA: «Riorganizzazione periferica e ristrutturazione della carriera direttiva del personale civile del Ministero della difesa» (1396);

POLI BORTONE ed altri: «Provvedimenti urgenti per il recupero e la protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della città di Lecce» (1397);

CRISTOFORI ed altri: «Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione» (1398).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari» (1292) (con parere della I, della III, della IV e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 291. — «Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini "Vittore Buzzi" di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa in via Castelvetro, con sovrastante manufatto» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (1359) (con parere della V e della XIV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

«Obbligo dell'uso del casco protettivo di tipo approvato, da parte dei motociclisti e ciclomotoristi» (1286) (con parere della I, della II e della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le seguenti proposte di legge nn. 466, 497, 520, 536, 653, 730, 767, 791, 801, 955, 1104,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

1224 attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 1286.

XI Commissione (Agricoltura):

«Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele» (1300) (con parere della III, della XII e della XIV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII Commissione (Industria):

«Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico ed intervento della GEPI spa» (1379) (con parere della V, della VI e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione dei progetti di legge; Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 6.

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

(Interventi di ristrutturazione edilizia).

«Le opere di ristrutturazione edilizia così come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

Qualora i lavori eseguiti non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, ovvero il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari all'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione; per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari all'aumento del doppio del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.

È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione altresì nei confronti delle opere di cui ai punti b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora comportino modificazioni della destinazione d'uso eseguite in assenza di autorizzazione, di concessione, o in totale difformità da essa».

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, vorrei precisare che alla fine del secondo comma dell'articolo 7 deve leggersi: «la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale» e non: «pari all'aumento del doppio del valore venale», come risulta per un errore di stampa.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Piermartini, e ritengo che il testo dell'articolo 7 possa essere corretto nel senso da lei indicato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: Le opere di ristrutturazione edilizia così come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione *con le seguenti:* Le opere di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di autorizzazione o di concessione.

7. 5.

SAPIO, ALBORGHETTI, POLESELLO, FABBRI, COLUMBA.

Al primo comma, sopprimere le parole: ovvero rimosse.

7. 1.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Sopprimere il secondo comma.

7. 2.

CRUCIANELLI, CAFIERO, SERAFINI, CASTELLINA, GIANNI, MAGRI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Qualora i lavori eseguiti non consentano il ripristino dello stato dei luoghi, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere abusive, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.

7. 6.

POLESELLO, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, BULLERI.

Al secondo comma, sopprimere le parole: i lavori eseguiti non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, ovvero.

7. 7.

POLESELLO, ALBORGHETTI, SAPIO, JOVANNITTI.

Al secondo comma, sostituire le parole: rilevanti interessi urbanistici e ambientali *con le seguenti:* interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici.

7. 8.

POLESELLO, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, GEREMICCA.

Al secondo comma, dopo le parole: urbanistici ed ambientali, *aggiungere le seguenti:* o con i valori storico-architettonici degli edifici di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

7. 3.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti di tutte le opere previste dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora comportino modificazioni della destinazione d'uso eseguite in assenza di concessione o

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

di autorizzazione o in difformità da essa.

7. 9.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, SAPIO,
COLUMBA, POLESELLO.

Al quarto comma, sopprimere le parole:
di autorizzazione.

7. 4.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CU-
PELLI, CARIA, FACCHETTI.

Passiamo agli interventi sull'articolo 7 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ricciuti. Ne ha facoltà.

ROMEO RICCIUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, la norma contenuta nell'articolo 7 e quella contenuta nell'articolo 8, sul quale interverrà poi l'onorevole Malvestio, sono assai importanti, perché con esse si definisce per la prima volta il regime sanzionatorio peculiare per gli interventi sugli edifici. In particolare, l'articolo 7 prevede in prima istanza la sanzione della demolizione e riduzione in pristino; e solo quando le opere non contrastino con gli interessi urbanistico-ambientali e storico-architettonici, come previsto dall'emendamento Rocelli 7.3, ovvero non sia possibile la riduzione in pristino, è prevista una pesante sanzione pecuniaria, pari all'aumento del doppio del valore determinato dalle opere eseguite.

Queste sanzioni sono comunque aggiuntive alla corresponsione del contributo concessorio dovuto. Le disposizioni suddette si applicano anche alle opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, che abbiano comportato modifiche di destinazione d'uso, eseguite in assenza di concessione. È quindi superfluo il riferimento all'autorizzazione previsto dall'emendamento Rocelli 7.4: infatti il mutamento di destinazione a seguito di opere è sempre soggetto a concessione.

L'articolo deve pertanto essere approvato perché rimedia ad una lacuna, in quanto finora non vi era distinzione tra nuova costruzione ed interventi sull'edificio (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: parametro relativo all'ubicazione, *aggiungere le seguenti:* e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge.

7. 10.

LA COMMISSIONE.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 7 disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia. Intanto io vorrei ricordare che gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, proprio ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94, sono subordinati a concessione edilizia. Infatti, tali interventi, che sono definiti dall'articolo 31 della lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono diretti a trasformare l'organismo edilizio esistente. Si sa che la trasformazione può comportare l'aumento della superficie utile della costruzione, ma non deve comprendere aumenti di volumi, come ampliamenti o sopraelevazioni.

D'altra parte, l'articolo 31, lettera d), chiarisce che gli interventi di ristrutturazione edilizia vanno identificati con quelli diretti a trasformare gli organismi edilizi attraverso un complesso e sistematico procedimento di opere che possono interessare la realizzazione di un organismo in parte o del tutto nuovo, in parte o in tutto diverso dal precedente. L'intervento di ristrutturazione edilizia comprende il ripristino o la sostituzione o la nuova immissione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, prevedendo la modificazione

delle caratteristiche sia tipologiche sia strutturali dell'edificio, ma vanno incluse anche le trasformazioni formali.

Vi sono poi elementi che possono anche riguardare gli impianti tecnologici, come gli interventi intesi a modificare l'organismo preesistente per l'adeguamento a situazioni strutturali e tipiche diverse, che siano inclusi in questa casistica. Tuttavia, l'intervento di ristrutturazione edilizia deve escludere la demolizione e la ricostruzione dell'intero edificio; e vorrei riferirmi proprio a quanto è stato definito come trasformazione di organismo edilizio da Nigro e Tamburrini in *Recupero e pianificazione urbana*, alle pagine 116 e 118. Per capire la portata delle nostre posizioni alternative all'articolato, che si configurano nel sistema di emendamenti che abbiamo presentato, mi pare che si debba in qualche modo fare riferimento — altrimenti resterebbero ingiustificate le nostre proposte — all'insieme delle trasformazioni edilizie e alla classificazione di queste trasformazioni edilizie.

Con la legge n. 457 del 1978, si è definita solo una specificità, riferendosi all'articolo 9 della legge n. 10 del 1977 che, alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, specifica la classificazione delle trasformazioni edilizie. Si parla di manutenzione ordinaria e si specifica che gli interventi di questa natura non sono subordinati a concessione. Va anche detto, però, che in base alla legislazione vigente questi interventi non sono sottoposti neppure ad autorizzazione ordinaria edilizia gratuita. Alcuni regolamenti comunali potrebbero tuttavia prevedere — ed in alcuni casi prevedono — il rilascio di una autorizzazione per l'esecuzione di questi lavori di manutenzione ordinaria, soprattutto quando essi riguardano l'estetica edilizia o l'ornato dell'abitato urbano, oppure nel caso che interessino opere od immobili sottoposti a vincolo storico ed artistico.

Alcuni regolamenti edilizi in città che presentano particolari valori storici, monumentali o artistici da salvaguardare, hanno introdotto un «piano-colore»; quindi la trasgressione delle norme fissate in questi piani potrebbe configurarsi come

trasgressione rispetto ad autorizzazioni che andavano comunque richieste. In questi casi, il trasgressore incorre nella sanzione pecuniaria di natura amministrativa, prevista dal testo unico delle leggi comunali e provinciali (articolo 106 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383).

La categoria degli interventi previsti dall'articolo 31, lettera *a)*, della legge n. 457 del 1978 comprende la sostituzione di pavimentazioni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la riparazione di impianti fognari, la sostituzione, rimozione e ricostruzione di rivestimenti interni, la sostituzione e l'adeguamento di impianti tecnologici, la sostituzione e la riparazione di infissi interni ed esterni e, come ho già detto, le opere di pittura interne ed esterne.

La lettera *b)* dello stesso articolo definisce in particolare gli interventi di manutenzione straordinaria, accogliendo la definizione data dall'articolo 1005 del codice civile, secondo il quale «Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta».

All'interno di questa classificazione, la manutenzione straordinaria si pone tra la manutenzione ordinaria, che costituisce un intervento di livello inferiore, e l'intervento di risanamento conservativo, che costituisce un'entità superiore rispetto alla ristrutturazione edilizia.

Va detto che la norma relativa agli interventi di restauro e di risanamento conservativo, previsti dalla lettera *c)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, prescrive anche che gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo devono essere completamente rispettati; quindi, i termini «rinnovamento» e «sostituzione» vanno intesi nel senso che le parti sostituite e rinnovate devono mantenere la funzione e la posizione che avevano nel preesistente sistema strutturale dell'edificio.

Mi pare di poter dire che la manutenzione straordinaria debba comprendere sia

gli interventi diretti a mantenere il grado di efficienza dell'edificio, ovvero dei singoli alloggi, senza alterare né l'impianto planimetrico, né la tipologia degli alloggi; tutto questo nel rispetto sia della superficie che della volumetria, oltre che della destinazione d'uso, che preesistevano.

Vorrei richiamare a questo punto la disciplina prevista dall'articolo 48 della legge n. 457 del 1978, che prescrive che gli interventi di manutenzione straordinaria siano disciplinati da concessione edilizia, la quale deve essere richiesta in base alla legge n. 10, anche se è gratuita. Essa potrebbe essere sostituita da una autorizzazione del sindaco, il quale dispone la possibilità di esecuzione dei lavori.

Per questa categoria di opere, l'articolo 7 della legge n. 94 estende la disciplina anche agli interventi di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. Quello che ci interessava a questo punto chiarire, in riferimento all'articolo 7 del disegno di legge in esame, è che le opere di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione dell'articolo 31 della legge n. 457, le quali presuppongono il rilascio della concessione, se eseguite in assenza della concessione o in totale difformità dalla stessa, devono essere demolite, ovvero rimosse, rendendo conformi gli edifici alle prescrizioni edilizie preesistenti.

Questa, per altro, deve essere un'operazione compiuta entro un termine stabilito dal sindaco con la propria ordinanza, che avrà un termine di decorrenza oltre il quale l'ordinanza sarà eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Ci sembrava necessario unificare il sistema e quindi ricondurre nell'ambito di questo procedimento anche le opere, di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457, eseguite in assenza di autorizzazione o di concessione; articolo che estende l'applicazione delle proprie disposizioni anche alle opere previste ai punti b) e c), qualora esse siano eseguite in assenza di autorizzazione o di concessione o in totale difformità da esse, oppure comportino modificazio-

ni della destinazione d'uso. Non si può, a nostro avviso, separare questo sistema di provvedimenti; bisogna quindi modificare l'articolo 7, approvando gli emendamenti che abbiamo presentato e che dovrebbero essere accolti da maggioranza e Governo per evitare che, essendo queste norme a regime, in futuro si possano aprire varchi oltre a quelli già lasciati aperti dalla legislazione precedente.

Quanto al merito, dobbiamo contestare il contenuto del secondo comma dell'articolo 7, là dove si dispone che, per i lavori eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità da essa, quando «non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e ambientali», ovvero quando il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco possa irrogare una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile. Quanto meno, ci sembra indispensabile definire che cosa significhi la dizione «in contrasto o meno con rilevanti interessi urbanistici e ambientali», e anche chi sia preposto all'accertamento di merito. Per evitare di ingenerare equivoci, bisogna meglio chiarire e fare riferimento ad interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali e anche ad eventuali vincoli idrogeologici. Allora si che avrebbe un senso prevedere che il sindaco possa irrogare soltanto una sanzione pecuniaria.

Un altro problema rimane aperto. In tutto l'articolato si fa una grande confusione quando si tratta di individuare il criterio per la determinazione del valore dell'immobile, al quale sono sempre rapportate le sanzioni pecuniarie. In alcuni casi si parla di «valore dell'immobile» ed in altri di «valore venale dell'immobile». Tutto ciò genera confusione; pertanto bisogna innanzitutto stabilire una volta per tutte se si intenda fare riferimento al valore o al valore venale dell'immobile: la differenza potrebbe far sorgere equivoci. Bisogna definire i criteri di stima dell'immobile: o si ricorre alle stime degli uffici tecnici erariali (riteniamo che così debba farsi), oppure bisogna prendere atto che il ricorso ai criteri di cui alla legge 27

luglio 1978, n. 392, sull'equo canone, finisce per non risultare applicabile alla maggior parte degli abusi edilizi che, per un buon 70 per cento, presentano una tipologia (è il caso delle villette) non prevista da tale legge; la confusione potrebbe aumentare perché, con tale legge n. 392, non si possono individuare i comuni che non sono tenuti alla sua applicazione e quindi non vi sarebbe un parametro relativo all'ubicazione, ai fini della determinazione.

Quindi, per non trascinare questo punto per tutto il resto dell'articolato, è chiaro che bisogna chiarire subito l'equivoco, con il ricorso a criteri uniformi di definizione della stima degli immobili. Se anche abbiamo qualche perplessità sull'attribuzione agli uffici tecnici erariali di queste competenze, riteniamo che l'ipotesi non vada scartata, perché gli stessi uffici possono essere successivamente adeguati alle competenze ad essi derivanti non solo da questa ma anche da altre leggi.

L'articolo genera dunque confusione, pur dovendosi effettivamente riconoscere che la maggioranza si è mostrata sensibile alle nostre osservazioni e critiche; solo nella discussione sugli emendamenti si potrà poi verificare l'effettiva volontà di disciplinare anche questi interventi di ristrutturazione edilizia, affinché almeno le norme di regime formino un organico pacchetto per la prevenzione degli abusi edilizi (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo 7, non del tutto comprensibile, è stato parzialmente risistemato grazie all'indicazione testé fornita dall'onorevole relatore per la maggioranza, in merito alla razionalizzazione del sistema delle sanzioni di cui al secondo comma.

Nella fretta di risistemare l'articolo, per renderlo leggibile, evidentemente, il relatore ha dimenticato, credo (se ne parlava correttamente poco fa), che la modi-

fica recata al testo in merito al regime delle sanzioni, deve valere anche per la parte iniziale del secondo comma, in modo che tutte le volte che si abbiano violazioni di un certo rilievo, compatibili però con gli strumenti edilizi, il cittadino che ha violato quel tipo di norme sia tenuto al pagamento per il doppio del valore venale conseguito con la violazione. Per il resto, secondo noi, la struttura di questo sistema è eccessivamente farraginosa. Non so come faranno i sindaci dei comuni che non hanno neanche mille abitanti ad orientarsi nel groviglio delle norme che abbiamo varato, non tanto per la parte finale del provvedimento, relativa al condono e quindi al colpo di spugna sugli errori del passato, quanto e soprattutto per questa parte, che dovrebbe informare l'intera attività amministrativa e politica in campo edilizio ed urbanistico nei prossimi anni.

Molte sono le perplessità in ordine al provvedimento in esame; soprattutto riteniamo non sia giusto che si cerchi solo di considerare l'infrazione edilizia con una certa benevolenza e sempre sanzionata con pene pecuniarie. Siamo dell'opinione che gli abusi edilizi costituiscano dei veri e propri delitti, in quanto attentati all'ambiente, alla tradizione monumentale e storica di tanti nostri borghi e città, attentati alle stesse bellezze naturali che Dio e la fortuna hanno dato alla nostra Italia. Riteniamo pertanto che ognuna di queste norme debba fare di tutto per non distruggere quello che c'è — sempre senza contrasto con i vincoli essenziali di tutela del territorio e dell'ambiente — e che quindi debba anche prevedere la possibilità di ricorrere a delle sanzioni penali.

Proprio questa mattina, in relazione alla questione della sanzione penale, abbiamo presentato un emendamento, riproduttivo in buona parte della norma contenuta nell'articolo 8 della nostra proposta di legge, perché sia mantenuta, anzi, aggravata la sanzione penale. La penalizzazione dovrebbe quindi essere trasformata da reato contravvenzionale a reato di tipo delittuoso, quando la violazione edilizia comporta danneggiamento

ai vincoli storici, ambientali e idrogeologici, come diceva giustamente l'onorevole Sapiro. Il territorio rappresenta una parte essenziale del nostro patrimonio nazionale, per questa ragione deve essere tutelato nella maniera più intransigente da parte di un Parlamento attento alle necessità ed ai problemi del paese.

Nel complesso, la nostra posizione sull'articolo 7 è critica, e per questo ci asterremo dal voto. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, siamo ovviamente favorevoli al nostro e contrari a quelli presentati dal gruppo comunista, salvo quello accolto ieri sera nel comitato dei nove e salvo quello presentato ora dalla nostra parte politica, la quale mira ad ottenere una maggiore congruenza della normativa contenuta in questo articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, vorrei riprendere un accenno fatto dall'onorevole Tassi, che mi ha preceduto. L'osservazione che voglio fare nasce dalla rettifica che il relatore Piermartini ha suggerito in ordine alla nuova formulazione del secondo comma di questo articolo. Esso vuole in qualche modo regolare gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica disciplinando le sanzioni da applicare nei casi in cui questi interventi, di ristrutturazione e di risanamento, avvengano in assenza o in difformità al provvedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione. Il punto nasce quando, abbandonando la sanzione principale della demolizione, si regola la sanzione pecuniaria, sostitutiva della demolizione ogni qualvolta quest'ultima sia impossibile. Questa sanzione pecuniaria subordinata, a mio avviso, è regolata — anche dopo la rettifica fatta dal relatore — in modo palesemente incostituzionale. Avrei potuto presentare un subemendamento per ovviare a tale inconveniente, ma non dispongo di un emendamento a cui riferirmi; pertanto intervengo semplicemente per invitare la Commissione o il Governo, che a norma di regolamento

possono ancora esercitare la potestà emendativa, ad intervenire in tal senso.

Qual è dunque questa incostituzionalità? La sanzione pecuniaria subordinata, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è del seguente tipo: quando gli interventi riguardano immobili destinati ad uso abitativo, la sanzione pecuniaria è pari all'aumento di valore dell'immobile conseguente all'intervento di ristrutturazione, calcolato secondo i parametri della legge n. 392 sull'equo canone. Quando invece l'immobile è destinato ad uso non abitativo, la sanzione pecuniaria è commisurata al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, determinato dall'ufficio tecnico erariale. Si verifica una disparità di trattamento a favore degli immobili per uso abitativo che sopportano una sanzione pari soltanto all'aumento del valore, mentre gli altri sopportano una sanzione pari all'aumento del doppio del valore.

L'emendamento Polesello 7.6, del gruppo comunista, supera questo inconveniente, dal momento che prevede la sanzione pecuniaria del doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile per tutti gli immobili, abitativi e non. Ciò che mi preoccupa è che, ove l'Assemblea non approvi l'emendamento Polesello 7.6, non condividendone altri aspetti, ma approvi il secondo comma dell'articolo 7 nel testo della Commissione, essa andrebbe incontro a questo inconveniente in ordine alla costituzionalità. Infatti la sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore per gli immobili abitativi è, a maggior ragione, differente rispetto alla sanzione uguale al doppio dell'aumento di valore per gli immobili non abitativi, soprattutto perché il criterio di valutazione per quelli abitativi è previsto dalla legge n. 392 in modo convenzionale, mentre l'aumento di valore per la seconda categoria di immobili è stabilito dall'ufficio tecnico erariale, con una valutazione molto più realistica e, quindi, più elevata.

Non ho dubbi che se fosse approvato questo secondo comma dell'articolo 7 e non venisse accolto l'emendamento Polesello 7.6, questo comma andrebbe incontro a censure di incostituzionalità. In que-

sto senso inviterei la Commissione a fare proprio questo emendamento, dal momento che credo si tratti di una svista da parte della stessa Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Piermartini. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. La Commissione intende presentare un emendamento, accogliendo i suggerimenti degli onorevoli Onorato e Tassi, che è del seguente tenore:

Al secondo comma, sostituire le parole: pari all'aumento di valore dell'immobile con le seguenti: pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile.

7. 11.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presenti all'articolo 7?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, mi pare che questo articolo 7 debba essere rapportato all'articolo 8 e quindi credo che il parere sugli emendamenti e la lettura di questo articolo non possano che essere correlati con quelli dell'articolo 8. L'articolo 7 stabilisce le sanzioni per gli abusi che possono essere compiuti in caso di ristrutturazione, mentre l'articolo 8 fissa le sanzioni per il restauro conservativo ed il risanamento. Mi pare che le misure previste per colpire tali abusi siano estremamente diverse e che questa diversificazione non si giustifichi. La rimessa in pristino, infatti, è la sanzione prevista nel caso di ristrutturazione, la pena pecuniaria è la sanzione prevista nel caso del restauro conservativo. Questa diversificazio-

ne non ha ragione d'essere, se si tiene conto che attraverso gli interventi di ristrutturazione e di restauro si sono modificate nel profondo le realtà di molti centri storici dei comuni italiani e che attraverso queste opere di ristrutturazione e di restauro si sono avuti cambi di destinazione d'uso, che comportano implicazioni, sia per la natura dei centri storici, sia per l'applicazione della legge sull'equo canone.

Riteniamo quindi — giustamente — che gli abusi commessi anche per i lavori di ristrutturazione debbano essere colpiti con la sanzione più grave e quindi con la rimessa in pristino. Non ci pare che l'argomento portato, e cioè che quasi in tutti i casi non sarebbe possibile la rimessa in pristino, sia valido, perché qualora la rimessa in pristino non fosse possibile la fattispecie sarebbe contemplata dall'emendamento Polesello 7.6, presentato dal gruppo comunista, che prevede una pesante sanzione pecuniaria. Ritengo inoltre che nel complesso l'articolo contenga un'indicazione degli interessi da tutelare estremamente riduttiva. Infatti gli interessi da tutelare sarebbero soltanto quelli urbanistici ed ambientali, non comprendendosi invece gli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e idrogeologici.

Da queste considerazioni discendono i seguenti pareri: favorevole sull'emendamento Sapio 7.5; ho delle riserve sull'emendamento Tassi 7.1; parere contrario sull'emendamento Crucianelli 7.2; favorevole, invece, sugli emendamenti Polesello 7.6, 7.7 e 7.8, Rocelli 7.3 e Geremica 7.9. Parere contrario sull'emendamento Rocelli 7.4 e sull'emendamento 7.10 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Il parere della Commissione, a maggioranza, è contrario sugli emendamenti Sapio 7.5, Tassi 7.1, Crucianelli 7.2, Polesello 7.6, 7.7 e 7.8, favorevole sull'emendamento Rocelli 7.3, contrario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

sull'emendamento Geremicca 7.9, favorevole sull'emendamento Rocelli 7.4, mentre raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti 7.10 e 7.11 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del Governo è conforme a quello espresso poc'anzi dal relatore per la maggioranza. Quindi è contrario sugli emendamenti Sapio 7.5, Tassi 7.1, Crucianelli 7.2, Polesello 7.6, 7.7, 7.8, Geremicca 7.9; favorevole sugli emendamenti Rocelli 7.3 e 7.4. Il Governo accetta, infine, gli emendamenti 7.10 e 7.11 della Commissione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta perché decorra il regolamentare termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

**La seduta, sospesa alle 10,20,
è ripresa alle 10,35.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sapio 7.5, per il quale è stata richiesta la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sapio 7.5, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	426
Maggioranza	214
Voti favorevoli	199
Voti contrari	227

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Alinovi Abdon
 Amadei Ferretti Malgari
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
De Micheli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicoira Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio

Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pilitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe

Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Cristofori Adolfo
De Carli Francesco
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Franchi Franco
Galasso Giuseppe
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Pandolfi Filippo Maria
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio

Scàlfaro Oscar Luigi
Signorile Claudio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Usellini Mario
Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Tassi 7.1.

Onorevole Rognoni, conferma la richiesta di votazione per scrutinio segreto su questo emendamento?

VIRGINIO ROGNONI. No, signor Presidente, la ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Tassi 7.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 7.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Polesello 7.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boselli. Ne ha facoltà.

MILVIA BOSELLI. Brevissime considerazioni, signor Presidente, per richiamare all'attenzione dei colleghi due punti. Innanzitutto, se l'obiettivo del capo I del disegno di legge in esame è quello di approvare norme per combattere efficacemente l'abusivismo futuro, bisogna aver chiaro che non si possono lasciare maglie, inserire ambiguità e concessioni. Invece, proprio di questo si tratta: di aprire la strada ad abusi futuri, adottando misure che permettano di sanare con una sanzione pecuniaria lavori di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale diffor-

mità da essa, qualora i lavori eseguiti non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e ambientali: formula, questa, per altro assai ambigua e che lascia molti spazi interpretativi.

Si deve essere consapevoli fino in fondo della pericolosità delle norme contenute nel testo proposto dalla Commissione, che è tale da consentire futuri illegali interventi speculativi, specie nei centri storici, quali modifiche strutturali anche non rilevanti, ma sufficienti a dare all'immobile una catalogazione più lussuosa, ovvero sostanziali, con trasformazione delle strutture sì da permettere una divisione planimetrica più minuta e inserire servizi di lusso, o infine trasformazioni interne finalizzate al cambiamento della destinazione d'uso: interventi sanabili, tutti, con una semplice sanzione pecuniaria.

No, onorevoli colleghi, le opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza o in totale difformità dalla concessione debbono essere demolite o rimosse; e solo ove non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi — e qui vengo al secondo punto — si può prevedere una sanzione pecuniaria, che deve essere però severa, e quindi tale da non rappresentare un incentivo a violare la legge, ed inoltre facilmente calcolabile ed applicabile. La nostra proposta è che la sanzione sia pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, sia per gli edifici adibiti ad abitazione che per quelli ad uso diverso. Ci sembra si tratti di una proposta chiara ed incisiva, a differenza di quella, assai complicata e fumosa, prevista nel testo della Commissione. A questo proposito, chiedo cosa ne pensino i colleghi che hanno dichiarato pubblicamente che è necessario produrre leggi chiare.

Concludo, onorevoli colleghi, invitandovi a votare a favore dell'emendamento Polesello 7.6, in modo da non lasciare alcuna possibilità all'abusivismo futuro, per contrastare i rilevanti interessi economici inerenti allo sfruttamento delle aree comprese nei centri storici, per affermare una diversa cultura dell'ambiente e del territorio (*Applausi all'estrema sinistra*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Mi sembra che si possa ottenere, su questo emendamento comunista, il consenso degli uomini di buona volontà che hanno a cuore gli interessi urbanistici. Faccio notare che si tratta qui di stabilire le sanzioni nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia siano eseguiti in assenza o in totale difformità dalla concessione. In via principale, la sanzione è quella della demolizione; è però prevista anche un'ipotesi subordinata: ciò si verifica quando — secondo il testo licenziato dalla Commissione — i lavori eseguiti non contrastino con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. È chiaro però che la ristrutturazione edilizia quasi mai contrasta con rilevanti interessi urbanistici. Sembra dunque più logico stabilire che la sanzione pecuniaria, sostitutiva di quella detentiva, sia comminata solo ove la demolizione, cioè l'asportazione dei lavori aggiuntivi di ristrutturazione, non sia possibile.

Questo è il senso — che mi sembra rispettoso della tutela urbanistica — dell'emendamento Polesello 7.6, il quale poi stabilisce che la sanzione debba, nell'ipotesi richiamata, essere pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile. Ritengo quindi che su una simile ed assai equilibrata formulazione vi possa essere il consenso di tutti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Polesello 7.6.

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, il nostro gruppo ha chiesto la votazione per scrutinio segreto!

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Polesello 7.6, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	444
Votanti	443
Astenuti	1
Maggioranza	222
Voti favorevoli	210
Voti contrari	233

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Amadei Ferretti Margari
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Cuojati Giovanni	Forte Francesco
Curcio Rocco	Fortuna Loris
D'Acquisto Mario	Fracchia Bruno
Dal Castello Mario	Francese Angela
Dal Maso Giuseppe	Franchi Roberto
D'Ambrosio Michele	Fusaro Carlo
Da Mommio Giorgio	Gabbuggiani Elio
Danini Ferruccio	Garavaglia Maria Pia
Dardini Sergio	Garocchio Alberto
Del Donno Olindo	Gaspari Remo
Dell'Andro Renato	Gasparotto Isaia
Dell'Unto Paris	Gatti Giuseppe
Del Mese Paolo	Gelli Bianca
De Michieli Vitturi Ferruccio	Genova Salvatore
De Rose Emilio	Geremicca Andrea
Di Bartolomei Mario	Germanà Antonino
Di Donato Giulio	Ghinami Alessandro
Di Giovanni Arnaldo	Giadresco Giovanni
Diglio Pasquale	Gianni Alfonso
Dignani Grimaldi Vanda	Gioia Luigi
Di Re Carlo	Giovagnoli Sposetti Angela
Donazzon Renato	Giovanni Elio
Drago Antonino	Gitti Tarcisio
Dujany Cesare Amato	Gorgoni Gaetano
Dutto Mauro	Gorla Massimo
Ebner Michael	Gradi Giuliano
Fabbi Orlando	Graduata Michele
Fagni Edda	Granati Caruso Maria Teresa
Falcier Luciano	Grassucci Lelio
Fantò Vincenzo	Grottola Giovanni
Faraguti Luciano	Gualandi Enrico
Fausti Franco	Guarra Antonio
Felisetti Luigi Dino	Guerrini Paolo
Ferrara Giovanni	Guerzoni Luciano
Ferrari Bruno	Ianni Guido
Ferrari Marte	Ianniello Mauro
Ferrari Silvestro	Intini Ugo
Ferrarini Giulio	Jovannitti Alvaro
Ferri Franco	Labriola Silvano
Fiandrotti Filippo	La Ganga Giuseppe
Fincato Grigoletto Laura	Lamorte Pasquale
Fini Gianfranco	Lanfranchi Cordioli Valentina
Fioret Mario	La Penna Girolamo
Fiori Publio	La Russa Vincenzo
Fittante Costantino	Lega Silvio
Fontana Giovanni	Levi Baldini Ginzburg Natalia
Forlani Arnaldo	Lo Bello Concetto
Formica Rino	Loda Francesco
Fornasari Giuseppe	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio

Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto

Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino

Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Cobellis Giovanni
 Comis Alfredo
 Filippini Giovanna
 Ricciuti Romeo
 Sterpa Egidio

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Cristofori Adolfo
 De Carli Francesco
 Fiorino Filippo
 Franchi Franco
 Galasso Giuseppe
 Lagorio Lelio
 Leccisi Pino
 Nonne Giovanni
 Pandolfi Filippo Maria
 Rossi di Montelera Luigi
 Ruffini Attilio
 Scalfaro Oscar Luigi
 Signorile Claudio
 Spini Valdo
 Stegagnini Bruno
 Usellini Mario
 Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Polesello 7.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Voglio essere breve, perché mi preme semplicemente illustrare il mio emendamento 7.7 — e colgo questa occasione per parlare anche del mio successivo emendamento 7.8 — rispetto al testo della Commissione.

Vorrei ricordare ai colleghi che si tratta di raggiungere una precisione non solo in senso linguistico-tecnico, ma anche in senso politico. Questo progetto di legge è stato segnato da un dichiarato rigore non soltanto per quanto riguarda i problemi del paese, trattati in questa Camera, ma anche per quanto riguarda la stessa formazione delle leggi. Ricordo in particolare che il gruppo repubblicano ha spesse volte richiamato questo nostro impegno e dovere. Mi sia dunque permesso richiamare anche e soprattutto quel gruppo ad un maggiore senso dell'aderenza degli strumenti agli obiettivi.

A questo fine vorrei semplicemente citare il testo del mio emendamento 7.7. Noi proponiamo che le parole «i lavori eseguiti non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, ovvero» siano soppresse. Ciò perché questo «rilevante interesse urbanistico e ambientale» non ha molto significato neanche rispetto al senso comune, o al parlar volgare; e tanto meno lo ha nella pratica politica di un consiglio comunale o di un'amministrazione comunale nel suo complesso, compresi cioè i suoi organi tecnici. Noi riteniamo quindi che o si elencano e si indicano i sensi delle operazioni rispetto alle quali esigiamo un comportamento tecnico, o tanto vale non parlarne assolutamente, e quindi sopprimere ogni elemento di carattere disturbatore rispetto alla giustezza del senso indicato dalle norme.

Vorrei a questo punto, se il Presidente me lo consente, illustrare brevemente, come avevo accennato, il senso dell'emendamento 7.8, che presentiamo in subordine, nell'eventualità che il mio emendamento 7.7 venga respinto. Esso propone di sostituire le parole «rilevanti interessi urbanistici e ambientali» con le seguenti: «interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Cosa intendiamo, con la nostra proposta? O l'elenco è esaustivo dei problemi che si presentano nei nostri territori e nelle nostre città, o il margine di incertezza è troppo grave perché si possa pretendere che un'amministrazione comunale debba divernire interprete della legge, anziché valersi di essa per perseguire una determinata politica. Grazie (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Polesello 7.7, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Polesello 7.7, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	448
Maggioranza	225
Voti favorevoli	212
Voti contrari	236

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Polesello 7.8.

MARIO POCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCETTI. Signor Presidente, io non vorrei costringere l'Assemblea a votare a scrutinio segreto tutti gli emendamenti. Può darsi anche che ci sia stato un disguido, ma questa mattina ho fornito l'elenco esatto degli emendamenti sui quali noi avremmo richiesto lo scrutinio

segreto e sui quali avremmo fatto dichiarazioni di voto; e l'emendamento Polesello 7.8 è uno di quelli sui quali avevamo preannunciato la votazione segreta.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Pochetti.

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea per l'emendamento Polesello 7.8 (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Polesello 7.8, non accettato dalla maggioranza della Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	447
Maggioranza	224
Voti favorevoli	221
Voti contrari	226

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo

Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cruccianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Gioagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto

Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo

Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguinetti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Virgili Biagio
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo
 Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto

Romita Pier Luigi

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Cristofori Adolfo
 De Carli Francesco
 Fiorino Filippo
 Franchi Franco
 Galasso Giuseppe
 Lagorio Lelio
 Leccisi Pino
 Nonne Giovanni
 Pandolfi Filippo Maria
 Rossi di Montelera Luigi
 Ruffini Attilio
 Scalfaro Oscar Luigi
 Signorile Claudio
 Spini Valdo
 Stegagnini Bruno
 Usellini Mario
 Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 7.3, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 7.11 della Commissione.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, sull'emendamento 7.11 della Commissione vorrei far presente che il parere del Governo resta favorevole, però sarebbe opportuno che la parola «venale» fosse soppressa. Noi ci troviamo di fronte ad una previsione per cui il criterio previsto dalla legge n. 392 è di natura convenzionale; quindi per evitare problemi di inter-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

pretazione sarebbe opportuno eliminare la parola «venale» dall'emendamento.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Noi siamo di opinione del tutto diversa da quella espressa dal sottosegretario Gorgoni, perché la dizione «valore venale» ricorre in tutto il provvedimento; e segnare in questo punto una dizione diversa potrebbe essere interpretato non come il ricorso alla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, ma come altra cosa. Ciò aggiungerebbe confusione a confusione, e credo che solo per questo motivo la richiesta dell'onorevole sottosegretario andrebbe respinta. Se poi la motivazione non è tecnica, ma è politica, nel senso che si vuole veramente cambiare il modo con il quale si determina il valore, allora il Governo lo dica chiaramente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questa richiesta del Governo?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Accettiamo la modifica proposta dal Governo in quanto, trattandosi di un valore convenzionale, il termine «venale» rappresenta un non senso.

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, chiedo che venga posta in votazione prima, come subemendamento all'emendamento 7.11 della Commissione, la modifica proposta del Governo. Su questo subemendamento chiediamo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti. Passiamo alla votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico

sul subemendamento del Governo, oppressivo, all'emendamento 7.11 della Commissione, del termine «venale», accettato dalla maggioranza della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	451
Maggioranza	226
Voti favorevoli	237
Voti contrari	214

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 7.11 della Commissione, per il quale non è stato richiesto lo scrutinio segreto.

MARIO POCHEZZI. Lo chiediamo adesso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti. Passiamo alla votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.11 della Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	455
Maggioranza	228
Voti favorevoli	238
Voti contrari	217

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi

Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato

Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fotana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino

Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicoitra Benedetto
Nucara Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro

Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo

Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Cristofori Adolfo
De Carli Francesco
Fiorino Filippo
Franchi Franco
Galasso Giuseppe
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Pandolfi Filippo Maria
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scalfaro Oscar Luigi
Signorile Claudio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Usellini Mario
Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 7.10 della Commissione. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, nella nuova legge sull'equo canone è stata prevista l'abolizione della categoria A/1. Sarebbe pertanto opportuno eliminare il riferimento a detta categoria contenuto nell'emendamento 7.10 della Commissione, sostituendo appunto la pa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

role: «alla categoria A/1» con le parole: «al coefficiente più elevato».

PRESIDENTE. La Commissione?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta la proposta del Governo.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, non si tratta di un coefficiente, bensì di una classe.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. D'accordo, il riferimento dev'essere alla classe più elevata.

ANDREA GEREMICCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Prego i colleghi di riflettere su queste battute, che mi sembrano abbastanza convulse per quanto riguarda l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, e su come da tutto ciò emerga una grave inadeguatezza della maggioranza a fornire risposte chiare e precise in materia.

L'emendamento 7.10 della Commissione costituisce il tentativo di rispondere ad alcune questioni sollevate dal nostro gruppo in Commissione e in Assemblea, in particolare negli interventi dei colleghi Onorato, Boselli e Polesello.

Vediamo brevemente quali siano le questioni che si pretenderebbe di risolvere e che invece, a nostro avviso, si confondono ulteriormente. In primo luogo, noi chiedevamo che fosse eliminato qualsiasi riferimento, sia pure generico, alla eventualità che l'intervento abusivo compromettesse questioni di carattere urbanistico; e ciò per evitare di aprire una deroga gravissima al passaggio dall'intervento più serio, che è quello diretto a ristabilire lo stato dei luoghi, alla possibilità di risolvere la questione con una semplice oblazione.

In secondo luogo — e qui torna la questione aperta con il subemendamento del Governo all'emendamento 7.10 della Commissione —, noi sostenevamo che, qualora si dovesse prevedere la necessità di un intervento alternativo a quello tendente a ristabilire lo stato dei luoghi, si dovesse essere precisi e chiari, senza andare ad un doppio regime dell'intervento alternativo, nel senso di adottare per alcune costruzioni, quelle civili per abitazioni, il riferimento alla legge sull'equo canone e, per le costruzioni ad uso non residenziale, il riferimento al doppio dell'incremento del valore venale.

Invece, queste proposte di modifica mantengono il doppio regime di intervento, creando una conflittualità di interpretazione, con possibilità di ricorso amministrativo, e lasciando spazio ad interventi abusivi per l'avvenire. Pertanto, noi riteniamo che né l'emendamento 7.10 della Commissione, né il subemendamento del Governo, possano essere accettati dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sia sul subemendamento del Governo, sia sull'emendamento 7.10 della Commissione. Dobbiamo porre in votazione innanzitutto il subemendamento 0.7.10.1 del Governo, che è del seguente tenore:

All'emendamento della Commissione 7.10, sostituire le parole: e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge, con le seguenti: e con l'equiparazione alla classe più elevata di quelle comprese nell'articolo 16 della medesima legge.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Il subemendamento del Governo è incomprensibile e tecnicamente scorretto! Chiedo al ministro Nicolazzi: qual è la classe più elevata?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. La classe più elevata è la A/1. Naturalmente, in un disegno di legge presentato dal Governo ha una configurazione diversa, ma noi dobbiamo attenerci alle leggi vigenti.

GUIDO ALBORGHETTI. Cerchiamo di capire ancora che cosa voglia significare il subemendamento del Governo. Già «classe più elevata» non vuol dire nulla, ma se poi il ministro si riferisce al contenuto di quello che è ancora soltanto un disegno di legge (nel quale il ministro stesso propone di eliminare la categoria catastale A/1), faccio notare che la Camera potrà decidere in questo senso ma anche in un senso diverso; quindi, non capisco come si possa ora fare riferimento a qualcosa che, sul piano legislativo, non esiste ancora. Chiedo quindi di nuovo al Governo di spiegare cosa intenda dire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Botta. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Per risolvere il problema, invito il Governo a ritirare il subemendamento (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accoglie la richiesta del presidente della Commissione (*Applausi all'estrema sinistra*), facendo presente che il suo intento era di anticipare una previsione già contenuta nel progetto di riforma della legge sull'equo canone, che è già stato presentato al Senato (*Commenti — Proteste all'estrema sinistra*).

GIORGIO NAPOLITANO. Fate pena! Siete pietosi! Fate veramente pena!

PRESIDENTE. La prego, onorevole Napolitano!

Avendo il Governo ritirato il suo subemendamento, dobbiamo passare alla votazione a scrutinio segreto dell'emenda-

mento 7.10 della Commissione, nel testo originario.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 7.10, nel testo originario, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	461
Maggioranza	231
Voti favorevoli	235
Voti contrari	226

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Amadei Ferretti Margari
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria

Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciófi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
De Micheli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco

Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Jovannitti Alvaro
Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito

Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco

Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Andò Salvatore
Balzamo Vincenzo
Caria Filippo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Comis Alfredo
Corsi Umberto
Quieti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rubino Raffaello

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Cristofori Adolfo

Fiorino Filippo
Franchi Franco
Galasso Giuseppe
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Pandolfi Filippo Maria
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Signorile Claudio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Usellini Mario
Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Geremicca 7.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Noi ci permettiamo di insistere sull'emendamento Geremicca 7.9 per un motivo molto semplice, perché è a tutti noi presente ciò che sta avvenendo da tempo nei centri storici e nelle zone ad essi adiacenti: cambiamenti di destinazione d'uso da abitazione ad uffici o ad esercizi pubblici o a negozi. Sono interessati a questo fenomeno i piani rialzati, i primi piani e, per gli uffici, anche i secondi e terzi piani. Si tratta di un fenomeno determinato dalle storture della legge n. 392 sull'equo canone, da un mercato viziato al di là di ogni fisiologica tendenza e che provoca lo svuotamento dei centri storici, colpendo soprattutto gli inquilini più anziani. È un fenomeno che preoccupa tutte le forze politiche, un fenomeno socialmente deprecabile, non soltanto perché acuisce il dramma già acuto degli sfratti, ma anche perché aggrava pesantemente il problema della carenza di alloggi sul mercato dell'affitto e determina in definitiva un calo di vitalità sociale e di qualità della vita nei centri storici.

Allora esiste il problema di mettere in

atto, anche attraverso questa legge, una serie di misure che siano in grado non dico di impedire, ma almeno di controllare meglio questo fenomeno ed i relativi abusi, da parte delle amministrazioni comunali. Se tolleriamo, come un abuso consentito, le manutenzioni ordinarie anche quando comportino la modifica della destinazione di uso, devo ricordare agli onorevoli colleghi che, in base alla lettera a), richiamata nel testo di legge, dell'articolo 31 della legge n. 457, nella manutenzione ordinaria confluiscono quasi tutte le trasformazioni di destinazione d'uso che stanno avvenendo nei centri storici!

Egredi colleghi, signor Presidente, per questo chiediamo che le disposizioni dell'articolo 7 siano applicate anche alle opere di manutenzione ordinaria: non in tutti i casi, chiaramente, e non anche nel caso di colui che abita nel centro storico e magari esegue un'opera di manutenzione straordinaria nell'alloggio in cui risiede. Ci riferiamo ai soli casi che comportano cambiamento di destinazione d'uso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Geremicca 7.9, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Geremicca 7.9, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	465
Maggioranza	233
Voti favorevoli	228
Voti contrari	237

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 7.4.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Jovannitti. Ne ha facoltà.

BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, sia l'intervento iniziale dell'onorevole Sapio, sia quello dell'onorevole Milvia Boselli hanno evidenziato i motivi su cui si fondano le nostre critiche e riserve: non si tratta evidentemente di una opposizione pregiudiziale, di principio; è una seria, meditata riflessione che avrebbe meritato, secondo noi, una maggiore considerazione non solo da parte del Governo, ma anche da parte dello stesso relatore per la maggioranza.

Abbiamo evidenziato la necessità di disciplinare un corpo di norme che, dettate da varie leggi (come quelle nn. 10, 457 e 94), si muovono in maniera diversa, ingenerando equivoci, fraintendimenti e, non di rado, conflitti e contenziosi.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono trovare il loro ancoraggio all'articolo 31 della legge n. 457, che li enumera e li individua in maniera precisa ed inequivocabile. Per questo motivo, con i nostri emendamenti, avevamo chiesto una disciplina organica all'articolo 31 della legge n. 457. La maggioranza è rimasta incerta, il Governo ha balbettato, e tuttavia i nostri emendamenti non sono stati accolti, con la conseguenza di non poco conto che rimane aperta la questione relativa alla definizione dei criteri per la determinazione degli immobili. Per questo motivo votiamo contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione segreta sull'articolo 7.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'articolo 7, nel testo modificato dagli emendamenti e dal subemendamento testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	465
Votanti	446
Astenuti	19
Maggioranza	224
Voti favorevoli.....	234
Voti contrari	212

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Borghini Gianfranco
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottari Angela Maria
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorio
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo

Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Mongiello Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola

Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Baghino Francesco
Berselli Filippo
Del Donno Olindo
De Michieli Vitturi Ferruccio
Fini Gianfranco
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Pazzaglia Alfredo
Rauti Giuseppe
Servello Francesco
Tassi Carlo
Tringali Paolo
Valensise Raffaele
Zanfagna Marcello

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Cristofori Adolfo
Fiorino Filippo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Franchi Franco
Galasso Giuseppe
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Pandolfi Filippo Maria
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scalfaro Oscar Luigi
Signorile Claudio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Usellini Mario
Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8, che è del seguente tenore:

(Opere eseguite senza autorizzazione).

«L'esecuzione di opere in assenza totale o parziale dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria da lire 250.000 a lire 5 milioni. In caso di richiesta di sanatoria dell'autorizzazione sia in corso di esecuzione delle opere sia comunque per le opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, la sanzione è applicata nella misura minima.

Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'articolo 31, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire 10 milioni.

La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 7.

ALBORGHETTI, GEREMICCA, SAPIO,
PALMINI LATTANZI, POLESELLO.

Al primo comma, sostituire le parole: da lire 250.000 a lire 5 milioni, con le seguenti: pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, e comunque in misura non inferiore a 2 milioni.

8. 8.

BULLERI, ALBORGHETTI, COLUMBA,
SAPIO, BOSELLI, SATANASSI.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: sia in corso di esecuzione delle opere sia comunque.

8. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, SERAFINI,
CASTELLINA, GIANNI, MAGRI.

Al primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: sia in corso di esecuzione delle opere sia comunque.

8. 9.

SATANASSI, ALBORGHETTI, FABBRI,
SAPIO, COLUMBA.

Al secondo comma, dopo la parola: vincolati aggiungere le seguenti: da leggi statali e regionali nonché dalle norme urbanistiche vigenti.

8. 4.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al secondo comma, sostituire le parole: può ordinare con la seguente: ordina.

8. 10.

JOVANNITTI, ALBORGHETTI, SAPIO,
FABBRI, COLUMBA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Al secondo comma, sostituire le parole: da lire un milione a lire 10 milioni *con le seguenti:* pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque in misura non inferiore a 10 milioni.

8. 11.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, SAPIO,
PALMINI LATTANZI, POLESELLO.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili compresi nelle zone A previste dall'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche non vincolati, il sindaco richiede all'autorità competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante in merito alla opportunità della restituzione in pristino o alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. In tali casi, non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni di cui al precedente comma.

8. 5.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Sopprimere il terzo comma.

8. 2.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Sopprimere il terzo comma.

8. 12.

ALBORGHETTI, FABBRI, SAPIO, JOVANNITTI, COLUMBA.

Al terzo comma, sostituire le parole: di cui al presente articolo *con le seguenti:* o l'esecuzione di opere in difformità dalla stessa.

8. 6.

BALZARDI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Quando le opere realizzate senza autorizzazione non contrastano con alcuna norma edilizia vigente, la mancata richiesta di autorizzazione comporta la sanzione pecuniaria di lire 150.000.

8. 3.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

La concessione e l'autorizzazione edilizia devono sempre precisare, per ogni singola unità immobiliare, la destinazione d'uso consentita.

Ogni mutamento di tale destinazione d'uso è soggetto a concessione da parte del comune anche in assenza di opere edilizie.

Nel caso di rilascio della concessione, il comune può richiedere il pagamento dei maggiori oneri di urbanizzazione derivanti dalla nuova destinazione d'uso.

8. 01.

CHELLA, ALBORGHETTI, GEREMICCA, COLUMBA, SAPIO, POLESELLO, BULLERI, FABBRI, SATANASSI, PALMINI LATTANZI, BOSELLI, JOVANNITTI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 8 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Malvestio. Ne ha facoltà.

PIERGIOVANNI MALVESTIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare solo poche considerazioni sull'articolo 8 perché la filosofia del provvedimento è stata ampiamente illustrata dall'onorevo-

le Rocelli in sede di discussione sulle linee generali. Mi atterrò quindi strettamente a quanto previsto dal nostro regolamento. Sono a tutti note le difficoltà interpretative che hanno incontrato le amministrazioni locali e la magistratura allorquando si sono trovate di fronte alle ipotesi di opere eseguite senza autorizzazione, con particolare riferimento alla manutenzione straordinaria. La sanzione prevista dall'articolo 8, ultimo comma, recepisce l'orientamento della suprema Corte di cassazione penale, la quale ha riconosciuto non riconducibile la fattispecie al reato contravvenzionale di cui all'articolo 17 della legge n. 10 del 1977. È opportuno però specificare che non solo la mancata richiesta di autorizzazione, ma conseguentemente anche l'esecuzione di opere in difformità della stessa, come suggerisce l'emendamento Balzardi 8.6, sono sottratte alla sanzione penale. Sgombrato il campo da questo equivoco, che ormai si trascina da lungo tempo, la norma colma l'altra lacuna circa l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa comminabile, che è fissata in un minimo ed in un massimo a seconda dell'entità dell'intervento.

È infine importante la particolare disciplina prevista negli emendamenti Rocelli 8.4 ed 8.5, con i quali si indica la procedura da seguire per gli interventi nei centri storici non vincolati da leggi di tutela, per i quali si è previsto il parere vincolante del sovrintendente. Nel caso di immobili vincolati è prevista la sanzione della riduzione in pristino, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a 10 milioni. I dati positivi della norma sono quindi: una disciplina garantistica degli immobili comunque di interesse storico, artistico ed ambientale; riduzione in pristino ed il chiarimento legislativo del regime sanzionatorio amministrativo e non penale degli interventi in questione. La norma e gli emendamenti cui ho accennato vanno pertanto approvati, a nostro avviso, così come crediamo sia da apprezzare l'emendamento Tassi 8.3, che forfetariamente offre la possibilità di sanare le opere realizzate senza autorizzazione, ma

che non contrastano con alcuna norma edilizia vigente.

Infine consideriamo razionale l'emendamento Bulleri 8.8, pur rilevando che la misura minima da portare avanti dovrebbe essere di 250 mila anziché due milioni, e che la stessa logica di razionalità e leggibilità dell'articolo comporta l'accettazione anche dell'emendamento Crucianelli 8.1, sostanzialmente analogo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 8 disciplina i provvedimenti e le sanzioni da applicarsi per le opere eseguite senza autorizzazione. Come ho già avuto modo di chiarire, illustrando l'articolo 7, per comprendere la natura del complesso degli emendamenti che il nostro gruppo parlamentare ha proposto all'articolo 8, si deve inquadrare tutta la materia delle autorizzazioni che derivano dall'articolo 48 della legge 4 agosto 1978, n. 457. Questa legge ha previsto, per gli interventi di manutenzione straordinaria, che la concessione edilizia richiesta dalla «legge Bucalossi» — anche quando sia gratuita — deve essere sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori. Limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria, che non richiedono il rilascio della concessione e che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione viene accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine dei 90 giorni. In questo caso il richiedente potrebbe dar corso ai lavori dando solo la comunicazione del loro inizio al sindaco.

L'articolo 7 della legge n. 94 estende questa disciplina anche agli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come sono stati definiti dall'articolo 31 della legge n. 457. Questo tipo di intervento è subordinato alla semplice autorizzazione edilizia ed esclude la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge Bucalossi.

Mi pare quindi che sia specificato abbastanza chiaramente che l'autorizzazione per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo debba ritenersi pienamente ed assolutamente gratuita.

Vorrei chiarire che tutto quanto è stabilito nell'articolo 7 è riferito esclusivamente a quelle opere che devono essere eseguite per il recupero abitativo e quindi, praticamente, solo a quelle opere che devono essere eseguite su immobili che erano preesistenti e che erano destinati ad abitazioni. Restano quindi escluse tutte quelle opere che sono dirette al recupero delle costruzioni o degli impianti destinati ad attività produttive, cioè impianti artigianali ed industriali, ed anche impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali.

Per gli immobili che hanno queste destinazioni specifiche, anche quando le opere si definiscono come di restauro e come di risanamento di conservazione, si deve ritenere prescritta la concessione edilizia, la quale, quindi, deve essere in questo caso onerosa; pertanto devono essere corrisposti i contributi di cui all'articolo 3 della «legge Bucalossi». Naturalmente non si includono tutte le norme stabilite dall'articolo 9, alle lettere *b* e *d*, della stessa legge.

Mi pare che il rilascio dell'autorizzazione gratuita per gli interventi di restauro e di risanamento, quando comportino anche il rilascio dell'immobile da parte di chi lo conduce, sia subordinato alla previsione della legge n. 1089 del 1939, che reca norme sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico, e della legge che reca norme sulla protezione delle bellezze naturali. In questi casi, quando la persona interessata a questi interventi edilizi abbia presentato la richiesta per ottenere l'autorizzazione edilizia e non possa giovare del meccanismo del silenzio-assenso in caso di inerzia del sindaco, dovrà prima attendere il rilascio dell'autorizzazione, e solo successivamente dare inizio ai lavori.

Ora è chiaro che, quando si pensi che le manutenzioni straordinarie necessitano della semplice autorizzazione per essere

eseguite, quando si ritiene che questi interventi di manutenzione straordinaria sono relativi a modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici ed anche a realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e i servizi tecnologici, pur riflettendo sul fatto che la manutenzione straordinaria non può comunque comportare aumento dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, né modifiche alle destinazioni d'uso, mi pare ci si debba preoccupare con molta serietà di quello che è accaduto e accade normalmente quando si attuino questi tipi di intervento.

Anche per accogliere alcune indicazioni che l'associazione Italia nostra ha inviato ad ogni parlamentare, mi pare che si debba effettivamente riflettere sulla necessità di procedere con cautela proprio rispetto all'individuazione delle sanzioni che devono essere applicate nel caso in cui queste opere vengano eseguite in assenza totale o parziale dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

La maggioranza ed il Governo, con il primo comma, hanno previsto una sanzione pecuniaria che va da 250 mila a cinque milioni di lire. In caso di richiesta di sanatoria dell'autorizzazione per opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche, sia pure di carattere eccezionale, la sanzione è applicata nella misura minima.

Va dato atto che la maggioranza ed il Governo, anche in sede di Comitato ristretto, hanno colto le osservazioni dell'opposizione, là dove si voleva prevedere che la misura minima della sanzione fosse applicata anche per le opere in corso di esecuzione. Chiaramente, nel caso di mantenimento della norma si sarebbe verificata una situazione parossistica, perché ognuno avrebbe magari atteso la contestazione della violazione per andare a richiedere l'autorizzazione, visto il vantaggio economico che da questa procedura sarebbe derivato.

È stato quindi accolto il nostro emendamento che prevedeva la soppressione della possibilità, concessa dal secondo capoverso del primo comma, di ottenere l'ap-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

plicazione minima delle sanzioni nel caso in cui la richiesta di sanatoria dell'autorizzazione fosse sopravvenuta in corso d'opera.

Il secondo comma dell'articolo 8 prevede che, quando le opere siano realizzate senza autorizzazione e consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, fatte salve le misure e le sanzioni previste da norme vigenti, possa ordinare la restituzione in pristino a cura e a spese del contravventore, ed irrogare una sanzione pecuniaria da uno a 10 milioni di lire.

Noi abbiamo avuto la possibilità di chiarire, in Commissione e poi nel corso dei lavori del Comitato dei nove, che questo tipo di sanzioni pecuniarie non ci sembra servano a scoraggiare chi intenda contravvenire. Pertanto, riteniamo opportuno mantenere, in linea di principio, quella consequenzialità logica che caratterizzava il sistema di sanzione pecuniaria che avevamo adottato nel corpo del disegno di legge: il riferimento, cioè, all'aumento del valore venale dell'immobile, che consegue alla realizzazione delle opere, in questo caso eseguite senza autorizzazione. Ci sembra, altresì, che, dovendo fare riferimento ad un valore venale, sia opportuno stabilire una misura minima. Ecco perché abbiamo proposto che tale misura minima non debba essere inferiore a 10 milioni di lire.

Certo, qualcuno potrebbe anche ritenere che, in fondo, questa valutazione sia eccessiva e che la penalizzazione non risulti adeguata al tipo di danno che viene prodotto con l'esecuzione di opere senza autorizzazione. Poiché, per altro, abbiamo detto che da questo tipo di opere può derivare una manutenzione straordinaria che di fatto costituisca il veicolo per la violazione delle leggi urbanistiche e dei regolamenti edilizi, e quindi il veicolo per lo sviluppo di un particolare tipo di abuso nel settore, ci è sembrato di dover riconfermare la dimensione ed anche la gravità della sanzione pecuniaria preventiva.

Vi è infine un ultimo comma che è particolarmente preoccupante. Tale ultimo comma prevede che la mancata richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo in esame, non comporta l'applicazione delle norme previste dall'articolo 17 della legge n. 10. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un caso classico, oltre che preoccupante, di depenalizzazione. Proprio per quanto ho cercato di dire in ordine alla gravità degli abusi che potrebbero essere commessi in fase di attuazione della manutenzione straordinaria, mi sembra che la decriminalizzazione delle opere eseguite in assenza di autorizzazione, la quale tra l'altro non potrebbe non estendersi anche agli abusi compiuti in passato (articolo 2 del codice penale), non debba assolutamente essere proposta. In caso contrario, non vi sarebbe in alcun modo la possibilità di disincentivare coloro che hanno commesso questo tipo di illecito e che, chiaramente, potrebbero anche non voler richiedere la sanatoria. A parte il fatto che si potrebbero poi avere, come suggerisce Italia nostra, sospetti di incostituzionalità, rimanendo soggetti alla sanzione dell'ammenda illeciti assai più tenui di quelli che vengono compiuti con la esecuzione di opere senza autorizzazione, cioè gli illeciti previsti dalla lettera a) dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che si vorrebbe non applicare per questo tipo di abusi. L'articolo 17 della legge n. 10 prevede infatti, alla lettera a), l'ammenda fino a 2 milioni per inosservanza di norme di prescrizione e modalità esecutive, di cui alla stessa legge n. 10 ed alla legge urbanistica.

Non si può, in conclusione, allora non ribadire la necessità di perfezionare il testo del primo comma dell'articolo 8, come riconosciuto — per lo meno a livello di disponibilità — dalla stessa maggioranza e dal Governo; di verificare la misura delle sanzioni previste dal secondo comma; di preservare, per tutti gli illeciti di cui ho prima parlato, la configurazione penale e la sanzione prevista dall'articolo 17 della legge n. 10. Se ciò non sarà fatto, avremo aggiunto un ulteriore punto di labilità in questo disegno di legge: e sono

ormai diventati tanti. Se vogliamo licenziare un provvedimento pulito e coerente, dobbiamo riflettere su queste valutazioni critiche, che — come ho tentato di dimostrare — non sono state svolte per una volontà di immotivata opposizione, bensì nell'intento di contribuire al conseguimento di una finalità che deve essere comune a tutti i parlamentari: quella di legiferare bene.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Credo che il dibattito sull'articolo 8 dovrebbe vedere un po' più impegnata la maggioranza, che invece ha ritenuto, in larga misura — come si è visto dai vuoti sui banchi —, di non partecipare alla seduta odierna. Evidentemente, la maggioranza ritiene di non doversi impegnare molto, su questi temi: e forse ha ragione, visto che ha altri impegni. Abbiamo visto ieri un ministro molto impegnato nel dimostrare alla televisione di saper cantare e ballare, piuttosto che venire in questa aula ed assolvere ai propri doveri nei confronti dei cittadini e dei parlamentari. Fatto sta che è questo il Governo e la maggioranza che abbiamo! (*Commenti del deputato Briccola*). Non è certo colpa nostra, dell'opposizione, collega Briccola: sia ben chiaro! La colpa è solo vostra (*Commenti al centro*).

Ma entriamo nel merito dell'articolo 8.

Purtroppo questo articolo è l'ennesima dimostrazione di come, in un capo che dovrebbe prevenire e reprimere l'abusivismo edilizio, si agisca invece proprio nel modo opposto, cioè attraverso la garanzia di sanatorie, e addirittura, nell'ultimo comma, depenalizzando reati che in precedenza avevano configurazione penale, e quindi prevedevano gli arresti.

Ma non c'è soltanto questa logica di depenalizzazione, che pure fa ormai parte della cultura di questo Governo e di questa maggioranza: stiamo depenalizzando tutto ciò che riguarda il patrimonio collettivo, incentivando la distruzione da parte del singolo di ciò che appartiene

alla collettività. È in questa direzione, forse, che va anche la proposta di legge sottoscritta non solo dalla maggioranza, ma anche dalle forze di opposizione, che penalizza il reato di bracconaggio: ciò che è patrimonio collettivo può essere usato ed abusato dal singolo, senza che ciò costituisca reato. Mentre in altre legislazioni viene codificato in modo preciso il reato contro l'ambiente, qui andiamo nella direzione esattamente opposta: depenalizziamo anche quello che in precedenza era considerato reato e perseguito in sede penale. È un segno del modo in cui si muove questo Governo.

Ma entriamo nel merito di questo articolo. Vi si fa riferimento alle opere eseguite senza autorizzazione, cioè quelle opere per le quali è prevista una manutenzione ordinaria e straordinaria. E qui, per l'ennesima volta, abbiamo l'esemplificazione di come si faccia finta, da parte del Governo, di non sapere che esistono differenze enormi tra l'abusivismo per necessità e quello speculativo. Anche nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria non rientrano soltanto operazioni di scarso rilievo, compiute per necessità: nelle nostre città, sotto la specie di manutenzione straordinaria, sono state compiute operazioni che hanno modificato radicalmente il significato stesso della struttura abitativa dei centri storici. Il Governo sembra ignorare completamente questo stato di fatto, e considera indifferentemente tutto come sanzionabile con un'indennità pecuniaria (tra l'altro modesta, perché 250 mila lire rappresentano una cifra irrisoria, estremamente conveniente per chiunque abbia in animo di operare nel senso della distruzione dei centri storici).

Il chiarimento di questa logica viene poi dall'analisi del secondo comma di questo articolo. Quale significato ha questo comma? Io inviterei la Commissione a spiegare che cosa si intenda con questo secondo comma, che dà adito ad interpretazioni che potrebbero essere fuorvianti; a meno che non si tratti della «vera» interpretazione del Governo, ed eventualmente della stessa Commissione. Quando si par-

la di interventi di restauro e di risanamento conservativo eseguiti su immobili comunque vincolati si dà per scontato che sempre e comunque questo tipo di interventi siano nell'ambito del regime di autorizzazione, e mai di concessione. Vuol dire, quindi, che garantiamo il regime di autorizzazione ad una serie di operazioni che sono state e saranno estremamente dannose e pericolose per un patrimonio che non è soltanto privato, ma anzitutto collettivo e di interesse collettivo.

Da tale punto di vista, vorrei ricevere un chiarimento esplicito da parte della Commissione e da parte del Governo. Il giorno dopo che la legge sarà approvata, come verrà interpretato questo articolo? È necessario chiarirlo nell'interesse della collettività, anche se questo Governo e questa maggioranza hanno dimostrato di avere ben poca attenzione per gli interessi della collettività.

Tuttavia faccio appello alla Commissione perché voglia chiarire questo aspetto e voglio chiarire soprattutto che, attraverso il risanamento e il restauro di opere, è avvenuto il degrado rilevante in parecchie realtà urbane. Sarebbe il momento di definire anche quando tale tipo di operazioni deve essere sottoposto al regime di concessione, perché è una cosa rilevante per il futuro in ordine alla speculazione edilizia. Qui non si fa né prevenzione né controllo, ma si favoriscono esplicitamente future operazioni di speculazione edilizia, e credo che sia doveroso rendere conto di tali ambiguità contenute nell'articolo 8.

E veniamo all'ultimo comma, che secondo me è scandaloso, perché prevede la depenalizzazione del reato di mancata richiesta di autorizzazione; reato per il quale sono previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, un'ammenda e l'arresto fino a sei mesi. Qui siamo non solo in una logica di generalizzare il «pentitismo», ma siamo addirittura nella logica di arrivare a depenalizzare senza nemmeno pretendere la parvenza di «pentitismo»! Si va nella direzione evidente del rifiuto di rispettare gli interessi collettivi e di garantire alla collettività il manteni-

mento dei patrimoni di interesse generale.

Per questi motivi il gruppo di democrazia proletaria è fermamente contrario a questo articolo 8 e cercherà con il proprio contributo di favorire l'approvazione di taluni emendamenti migliorativi. Comunque, a nostro avviso, l'articolo è da sopprimere. Abbiamo, in particolare, presentato l'emendamento Ronchi 8.2 volto a sopprimere il terzo comma, ed invitiamo la maggioranza a fare molta attenzione su questo aspetto, perché il mantenimento del terzo comma è la dimostrazione che tutto il capo I non è finalizzato alla repressione né al controllo dell'abusivismo, ma è anzi finalizzato all'incentivazione e alla garanzia di possibilità di abusivismo anche per il futuro.

Vorremmo invitare, inoltre, i colleghi ad una attenta lettura dell'articolo aggiuntivo Chella 8.01, sottoscritto da colleghi dei gruppi comunista e della sinistra indipendente, articolo che serve a chiarire aspetti fondamentali che dovrebbero essere ovvi, ma ovvi non sono.

MASSIMO GORLA. Signor Presidente, faccia fare un po' di silenzio!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentite all'onorevole Tamino di svolgere il suo intervento.

GIANNI TAMINO. La ringrazio, signor Presidente, ma come ho già detto, la maggioranza ed il Governo sono impegnati a partecipare a trasmissioni molto frivole più che a fornire risposte concrete alle domande poste in Parlamento e soprattutto a quelle che provengono dall'esterno. Ormai lo abbiamo capito e non ci preoccupiamo più di tanto. Sarebbe invece il caso che se ne preoccupassero il Governo e la maggioranza.

Stavo dicendo che riteniamo necessario invitare la maggioranza ad una lettura attenta dell'articolo aggiuntivo Chella 8.01 presentato dal gruppo comunista e dalla sinistra indipendente, che pone dei punti fissi indispensabili per evitare che talune norme di questo provvedimento

favoriscano puramente e semplicemente la speculazione edilizia.

L'articolo aggiuntivo proposto al primo comma prevede che «la concessione e l'autorizzazione edilizia devono sempre precisare, per ogni singola unità immobiliare, la destinazione d'uso consentita». Infatti, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e la modificazione della destinazione d'uso si sono snaturati i centri storici e ciò per responsabilità della scarsa chiarezza. In questo caso, se tale articolo aggiuntivo non verrà approvato e rimarrà solo l'articolo 8, la logica della distruzione dei centri storici urbani continuerà tranquillamente con la benedizione del Governo e di questa maggioranza.

Invito i colleghi a riflettere con attenzione, sulla necessità di intervenire per evitare la possibilità di un ulteriore degrado delle nostre città votando a favore degli emendamenti migliorativi o di quelli tendenti ad abrogare parti assolutamente inaccettabili di questo articolo, nonché a favore dell'articolo aggiuntivo Chella 8.01 (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, anche l'articolo 8 rappresenta una di quelle norme in cui, mentre da una parte si restringono le maglie, dall'altra si allenta la vigilanza, lasciando ampia possibilità a quanti intendano costruire abusivamente.

L'articolo 8 concerne l'esecuzione di opere in assenza totale o parziale della autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa.

Come si evince dalla legge 4 agosto 1978, n. 457, si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La lettera c) dell'articolo 31 della citata legge, infatti, riguarda interventi di restauro e risanamento conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio, assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strumentali, ne

consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. È chiaro che in questo modo si rende del tutto possibile un intervento massiccio su questi organismi, modificandone se non la forma e l'aspetto esteriore, senz'altro la sostanza e la destinazione.

Ai sensi delle stesse norme, tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli arredamenti accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso. In pratica, allorché si affrontano i problemi del consolidamento, praticamente non si lascia fuori nulla.

Con l'applicazione del primo comma di questo articolo si vuole depenalizzare qualsiasi intervento operato su edifici esistenti, riducendo l'ammenda (in particolare con quella norma che prevede la richiesta di sanatoria in corso d'opera) ad una cifra veramente irrisoria: 250 mila lire sono una somma di denaro di gran lunga inferiore a qualsiasi costo che il costruttore o l'interessato possa affrontare per la sola formulazione della richiesta di concessione.

Quindi, potrebbe verificarsi che la richiesta di concessione nel corso dei lavori (ma che cosa significa questa espressione? All'inizio dei lavori o qualche giorno prima di averli completati?) in definitiva depenalizzi la trasgressione. Invece, l'obiettivo dovrebbe essere quello di ricondurre al controllo dell'autorità tutti gli interventi, in particolare gli interventi di ristrutturazione e di riordinamento di vecchi edifici, per i quali il cittadino ha tutto l'interesse che vengano conservati i valori intrinseci di quelle costruzioni.

Anche a proposito della misura della sanzione pecuniaria massima ci sarebbe da fare qualche osservazione, poiché l'utilizzazione di questi edifici talvolta può portare a rivalutazioni di mercato tali da poter assorbire tranquillamente, in un conto economico di previsione, questo sovrapprezzo, che, allorché si esca dalla singola abitazione e si vada ad un complesso di abitazioni, può diventare veramente trascurabile.

Infine, è già stato fatto osservare che il terzo comma dell'articolo sottrae questa normativa all'intervento, sia in sede am-

ministrativa sia in sede penale, previsto dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Rivolgo anch'io, signor Presidente, alla Commissione, al Governo e alla maggioranza una esortazione a riflettere bene sulla opportunità di approvare l'articolo nella sua formulazione attuale, e ad esaminare con attenzione gli emendamenti che sono stati presentati e che intendono correggere le distorsioni che ho indicato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, Relatore di minoranza. Voglio ricordare che stiamo trattando in questo capo della legge le norme che riguardano l'abusivismo futuro, e quindi mi sembrano più che mai giustificate le richieste, contenute negli emendamenti, di rendere più onerose le sanzioni pecuniarie previste, soprattutto per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo; ma su questo mi rifaccio alle argomentazioni già svolte nel dare il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 7. Anche per questa ragione non è accettabile la richiesta di cancellare, come fa il terzo comma dell'articolo 8, le sanzioni penali previste dall'articolo 17 della legge n. 10 del 1977.

Pertanto, il mio parere sugli emendamenti è il seguente: favorevole sugli emendamenti Alborghetti 8.7, Bulleri 8.8, Crucianelli 8.1, Satanassi 8.9, Jovannitti 8.10, Geremicca 8.11; contrario sugli emendamenti Rocelli 8.4 e 8.5. Poiché quest'ultimo emendamento introduce una norma che riguarda il centro storico di Venezia, devo ricordare che il provvedimento in discussione riguarda il futuro e non il passato.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Vale per tutti i centri storici, e non solo per quello di Venezia!

PIERA BONETTI MATTINZOLI, Relatore di minoranza. D'accordo, ma anche se

è così le mie argomentazioni hanno ugualmente pieno valore. Infatti, secondo questa norma si potrebbe sanare un intervento di restauro o di risanamento conservativo abusivo pagando una semplice sanzione di 250 mila lire. Dunque, parere negativo su questo emendamento.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti Balzardi 8.6 e Tassi 8.3, e parere favorevole sugli emendamenti Ronchi 8.2 e Alborghetti 8.12 e sull'articolo aggiuntivo Chella 8.01, che prevede la regolamentazione del cambio di destinazione d'uso, una regolamentazione che finora è mancata nel nostro ordinamento, con conseguenti gravi distorsioni sia per i centri storici sia per l'applicazione della legge sull'equo canone.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti presentati?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Parere contrario sugli emendamenti Alborghetti 8.7, Jovannitti 8.10, Geremicca 8.11, Balzardi 8.6, Tassi 8.3, e sull'articolo aggiuntivo Chella 8.01. Parere favorevole sugli emendamenti Bulleri 8.8 (a patto che la cifra di 2 milioni sia ridotta a 250 mila), Crucianelli 8.1, Satanassi 8.9, Rocelli 8.4, e 8.5, Ronchi 8.2 e Alborghetti 8.12.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Alborghetti 8.7, Jovannitti 8.10, Geremicca 8.11, Balzardi 8.6, Tassi 8.3 e sull'articolo aggiuntivo Chella 8.01. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Bulleri 8.8 (a condizione che la cifra di 2 milioni venga ridotta a 250 mila), nonché sugli emendamenti Crucianelli 8.1, Satanassi 8.9, Rocelli 8.4 e 8.5, Ronchi 8.2 e Alborghetti 8.12.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

di voto sull'emendamento Alborghetti 8.7 l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Siamo favorevoli all'approvazione di questo emendamento, che chiede la soppressione dell'intero articolo 8, e non soltanto per le ragioni illustrate dal collega Columba (e quindi, in generale, perché qui non si tratta di voltare pagina per aumentare il controllo amministrativo sull'abusivismo futuro ma si tratta di riscrivere, peggiorandole in senso ancora più lassista, le stesse pagine del passato).

Ma vi è anche un'altra ragione che mi ha indotto ad intervenire. Quando si ha una sanatoria per opere che abbisognano di autorizzazione, la normativa dell'articolo 8 prevede che la sanzione amministrativa si applichi lo stesso, ma nella minima misura pecuniaria: faccio notare l'incoerenza rispetto all'articolo 11, che prevede egualmente la sanatoria per opere che abbisognano di concessione (non più di autorizzazione), prevede egualmente una forma di depenalizzazione come l'oblazione ma, dal punto di vista delle sanzioni amministrative, ha questa conseguenza: nel caso di sanatoria per opere suscettibili di concessione, non si applicano le sanzioni amministrative demolitorie o ablatorie; si applica semplicemente la sanzione del pagamento in misura doppia del contributo concessorio.

Per quanto riguarda la sanatoria relativa alle autorizzazioni, quindi, si ha semplicemente l'applicazione della stessa sanzione in misura minima; quanto alla sanatoria per le opere in concessione, si ha una vera e propria abolizione della sanzione amministrativa o, per lo meno, delle sanzioni amministrative più gravi (ablatorie e demolitorie). È un ulteriore esempio di come questa intenzionalità lassista porti ad incoerenze normative e, forse, anche a profili di incostituzionalità!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Alborghetti 8.7, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alborghetti 8.7, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	473
Maggioranza	237
Voti favorevoli	224
Voti contrari	249

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Altissimo Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino

Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Michelis Gianni
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Mita Luigi Ciriaco
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fraguti Luciano

Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio

Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando

Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio

Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Capria Nicola
Cristofori Adolfo
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Franchi Franco
Galasso Giuseppe
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Pandolfi Filippo Maria
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scalfaro Oscar Luigi
Signorile Claudio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Usellini Mario
Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bulleri, accetta la modifica al suo emendamento 8.8 proposta del relatore per la maggioranza e dal rappresentante del Governo?

LUIGI BULLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Con tale modifica (cioè la sostituzione della cifra «250 mila» alla cifra «2 milioni») l'emendamento è accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Crucianelli 8.1 e Satanassi 8.9.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 8.4, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Jovannitti 8.10, non accettato dalla maggio-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

ranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Geremicca 8.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Stiamo discutendo una materia estremamente delicata, perché si tratta di interventi realizzati senza autorizzazione su immobili vincolati da leggi statali e regionali, in considerazione di particolari valori storici, ambientali e così via. Ora, il mio emendamento 8.11 propone di comminare una sanzione pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, comunque in misura non inferiore a 10 milioni. Noi chiediamo che, quando non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi, si possa aumentare l'intervento da parte della pubblica amministrazione. Per inciso vorrei far notare che la maggioranza ha espresso parere contrario su emendamenti particolarmente significativi, come quello che non lascia facoltà di intervento al sindaco in questi casi. Anche questa nostra ricerca di un maggiore rigore e di una maggiore severità non è stata condivisa dalla maggioranza. Vi è inoltre un emendamento a firma del collega Ermelli Cupelli, nel quale si parla di rigore, ma in realtà si propongono misure che tendono ad allargare, anziché a restringere, le maglie. Per questo chiediamo che si voti il nostro emendamento, il quale prevede che, nei casi in cui non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi, l'intervento sanzionatorio sia più rigoroso e non lasci spazi a possibilità di distrazioni, da parte della pubblica amministrazione, su edifici ubicati in zone di particolare valore ambientale, storico ed architettonico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione segreta dell'emendamento Geremicca 8.11.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Geremicca 8.11, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	476
Maggioranza	239
Voti favorevoli	232
Voti contrari	244

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rocelli 8.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Vorrei rivolgermi ai firmatari di questo emendamento al fine di persuaderli a ritirarlo. Mi richiamo a quanto disposto dall'articolo 28, che riguarda le opere non sanabili. Colleghi, se vi preoccupate della salvaguardia delle opere non solo di grande valore architettonico, quali sono quelle vincolate dalla legge n. 1098 del 1939, ma volete considerare degne di rispetto e di salvaguardia anche le zone A dei nostri centri storici, perimetrare ai sensi del decreto interministeriale del 1968, vi chiedo se non riteniate che la potestà regionale possa modificare i perimetri disegnati dai comuni, valendosi del disposto della legge n. 1444; se non riteniate inoltre che questa potestà regionale debba essere prevista per il futuro; e se infine non riteniate che abbia poco senso prevedere la possibilità di remissione di questo «peccato» nei centri storici, e che viceversa la materia vada organizzata attraverso quanto previsto dall'articolo 28, soprattutto avendo a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

mente la possibilità per le regioni di emanare norme specifiche in materia. Con l'articolo 1 avete dichiarato che questa è una legge-quadro: non dimentichiamo questo aspetto. Inviterei perciò i firmatari dell'emendamento a rimeditare sull'opportunità di mantenerlo.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare ora a scrutinio segreto l'emendamento Rocelli 8.5.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rocelli 8.5, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	478
Votanti	476
Astenuti	2
Maggioranza	239
Voti favorevoli	247
Voti contrari	229

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Altissimo Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero

Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benedickter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonfiglio Angelo
 Borghini Gianfranco
 Borgogliio Felice
 Borri Andrea

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo

Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Michelis Gianni
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Mita Luigi Ciriaco
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio

Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacrièchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro

Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
 Andreotti Giulio
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Capria Nicola
 Cristofori Adolfo
 Fiorino Filippo
 Forte Francesco
 Franchi Franco
 Galasso Giuseppe
 Lagorio Lelio
 Leccisi Pino
 Nonne Giovanni
 Pandolfi Filippo Maria
 Rossi di Montelera Luigi
 Ruffini Attilio
 Scalfaro Oscar Luigi
 Signorile Claudio
 Spini Valdo
 Stegagnini Bruno
 Usellini Mario
 Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ronchi 8.2 ed Alborghetti 8.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Volevo dare atto alla maggioranza di avere recepito la nostra critica. D'altra parte la «decriminalizzazione» delle opere eseguite in assenza di autorizzazione (come avrebbero voluto maggioranza e Governo con la proposta del terzo comma dell'articolo 8) avrebbe esteso agli abusi passati — in base all'articolo 2 del codice penale — questa «de-

criminalizzazione», ed avrebbe disincentivato coloro che, avendo commesso tale tipo di illecito, si fossero trovati in condizione di non dovere richiedere la sanatoria per una evidente convenienza.

Accettando la nostra critica si è ovviato al rischio di incostituzionalità, dal momento che, restando reati, e quindi soggetti alla sanzione della ammenda degli illeciti molto più lievi di quelli che concernono le opere eseguite senza autorizzazione (mi riferisco a quelli indicati dalla lettera a) dell'articolo 17), tale incostituzionalità si sarebbe senz'altro manifestata.

Non avrebbe avuto senso praticare la politica della prevenzione e poi consentire che il risanamento conservativo, che è un'opera soggetta ad autorizzazione, non fosse sottoposto a questo tipo di prevenzione. Bisogna dunque intendere dove sta la differenza tra il risanamento conservativo, che è subordinato ad autorizzazione, e la ristrutturazione edilizia subordinata alla concessione. Il fatto di aver accettato la nostra proposta rappresenta il segnale che la nostra critica motivata ha colpito nel segno, e che riesce a compattare chi vuole riconoscersi in una cultura urbanistica e giuridica anche all'interno di quest'aula.

Il provvedimento adottato, nel senso di mantenere la «criminalizzazione» delle opere eseguite senza l'autorizzazione, di per sé non può essere assolutamente sufficiente qualora non si dovesse successivamente provvedere, come abbiamo fatto con il nostro articolo aggiuntivo Chella 8.01. Infatti la concessione e l'autorizzazione edilizia debbono precisare, per ogni singola unità immobiliare, la destinazione di uso che è stata consentita. Noi riteniamo che ogni mutamento di questa destinazione d'uso debba essere soggetto a concessione da parte del comune, anche in assenza di opere edilizie. Se si vuole perfezionare la legge e se si vuole dare ad essa uno spessore giuridico, conseguendo l'obiettivo della prevenzione dell'abusivismo, la maggioranza deve essere coerente ed accettare anche l'articolo aggiuntivo Chella 8.01.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Per richiamare le cose alla realtà, innanzitutto non credo che una interpretazione autentica del legislatore per una norma come quella contenuta nell'articolo 17, lettera a), della legge del 28 gennaio 1977, n. 10, possa essere di per sé anticostituzionale. Credo che molto spesso a sproposito la incostituzionalità venga richiamata, soprattutto dai colleghi della sinistra quando sono a corto di argomenti.

Qui si vuole semplicemente restringere il campo di applicabilità della lettera a) (contravvenzione punita con la sola ammenda) escludendo la mancata autorizzazione per le opere di pochissimo interesse, come lo spostamento di una parete nel proprio appartamento. Ebbene, se il concetto di difesa dell'ambiente e dei criteri urbanistici edilizi dei colleghi della sinistra è legato alla parete di una stanza, esso è diverso dal nostro: noi siamo per la repressione pesante dei fatti gravi! Anche questa mattina abbiamo presentato un emendamento, in base al quale riteniamo che debba essere considerata delitto, punito fino a tre anni di reclusione, la violazione, attraverso costruzioni abusive, della disciplina connessa a situazioni storico-ambientali ed archeologiche di rilevante interesse. Ma questi fatti, che riguardano l'adeguamento del proprio appartamento alle necessità impellenti della famiglia, è incredibile che si voglia reprimarli con un'azione penale che, *lato sensu*, può portare alla mortificazione di un precedente penale sulla fedina penale di un cittadino. Noi riteniamo, invece, che l'ultimo comma dell'articolo 8 abbia, in questa ottica, un significato di ammodernamento di una criminalizzazione inutile per cose di nessuna importanza e rilevanza.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, ne precisare il parere espresso sugli emendamenti Ronchi 8.2 e Alborghetti 8.12, tenuto conto anche del parere favorevole della Commissione, si rimette all'Assemblea.

ALFREDO PAZZAGLIA. Il Governo si rimette all'Assemblea perché non ha la maggioranza!

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Ronchi 8.2 ed Alborghetti 8.12, accettati dalla Commissione e per i quali il Governo si rimette all'Assemblea.

(Sono approvati).

È pertanto precluso l'emendamento Balzardi 8.6.

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 8.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8 nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Satanassi. Ne ha facoltà.

ANGELO SATANASSI. Signor Presidente colleghi deputati, votiamo contro l'articolo 8, perché, come abbiamo dimostrato nel corso del dibattito, con l'autorizzazione edilizia di fatto la maggioranza e il Governo intendono lasciare via libera alla speculazione e all'abusivismo. Infatti l'articolo non fa distinzioni fra abuso formale ed abuso sostanziale, nel senso che entrambi sono sottoposti allo stesso regime. Non sono previste sanzioni di alcun tipo per l'esecuzione di opere parzialmente difformi dall'autorizzazione ed anche per le opere in totale difformità. Infine c'è da dire che l'autorizzazione in sanatoria è considerata dovuta — tra virgolette nel testo — ove venga richiesta. Le con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

seguenze che ne derivano, signor Presidente, sono gravi e paradossali e trascendono addirittura l'aspetto dell'abusivismo edilizio per investire i principi stessi del regime dei suoli e della pianificazione urbanistica.

Infatti l'autorità competente alla sorveglianza ed alla irrogazione delle sanzioni urbanistico-edilizie è diversa dalla figura del sindaco, come affermato dai commi quinto e settimo dell'articolo 6 che abbiamo approvato ieri.

Noi riteniamo che la tutela del territorio, compresa la salvaguardia, la trasformazione del suolo e la protezione dell'ambiente, sia da ricondurre alla materia urbanistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Con l'articolo 8, la tutela del vincolo è affidata ad autorità che non hanno competenza urbanistica. Addirittura, nel testo è dimenticata la sorte degli interventi nei casi di cui alla legge n. 94 del 1982, sempre su beni sottoposti a vincolo.

Dal contesto di questa norma, oltre tutto tecnicamente mal formulata, si evidenzia quindi, colleghi deputati, che, nella sostanza, le opere sottoposte ad autorizzazione sfuggono ad un qualsiasi controllo del comune. Si deduce, quindi, che il privato ha sempre il diritto di realizzare gli interventi sottoposti ad autorizzazione, anche se gli stessi sono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici.

L'istituto dell'autorizzazione, così come è costruito nell'articolo 8, sottrae alla disciplina urbanistica una serie anche rilevante di opere, con conseguenze gravi sia in linea di principio sia in concreto, sul territorio. Si deduce, quindi, che gli unici beni abusivi che non incontrino divieti o limitazioni e che non sopportino sanzioni civili sono appunto quelli sottoposti ad autorizzazione.

Noi comunisti abbiamo cercato con impegno una modifica del testo, per renderlo più conforme ai principi urbanistici e all'ordinamento dello Stato. Non ci è stato possibile. Queste, onorevoli colleghi, sono le ragioni del nostro voto contrario (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ricordo che sull'articolo 8 è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	482
Maggioranza	242
Voti favorevoli	248
Voti contrari	234

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Altissimo Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna

Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Michelis Gianni
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francesco Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loba Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore

Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Giocchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pieriò Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco

Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Spataro Agostino
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Brocca Beniamino
Caria Filippo
Caroli Giuseppe
Coloni Sergio
Comis Alfredo
Corsi Umberto
Rabino Giovanni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Romita Pier Luigi
Rubino Raffaello
Sarli Eugenio

Sono in missione:

Amadei Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Capria Nicola
Cristofori Adolfo
Fiorino Filippo
Forte Francesco
Franchi Franco
Galasso Giuseppe
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Nonne Giovanni
Pandolfi Filippo Maria
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Scalfaro Oscar Luigi
Signorile Claudio
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Usellini Mario
Viscardi Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Chella 8.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Jovannitti. Ne ha facoltà.

BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo Chella 8.01, che proponiamo all'attenzione della Camera, si fa carico di un problema che negli ultimi anni ha assunto le dimensioni di una vera e propria calamità. Intendo riferirmi, come è facile dedurre dalla lettura del nostro articolo aggiuntivo, al mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari.

Tale fenomeno, molto diffuso, acquista rilievo e dimensioni eccezionali soprattutto nelle città dotate di un centro storico caratterizzato, come tale, non solo dalla presenza di un patrimonio abitativo ricco di valori artistici ed urbanistici, che fortunatamente non sono una prerogativa soltanto delle grandi città, ma anche dall'esistenza di punti di incontro, di ritrovi culturali, di modi di vita per i suoi abitanti.

Ebbene, è proprio qui, nei confronti di queste ricchezze non sempre facilmente stimabili, che alligna il tarlo della speculazione edilizia, in maniera forse meno vistosa ma certamente non meno dannosa. Interi centri, in questi anni, sono stati svuotati con il pretesto del restauro o del consolidamento degli stabili. Gli abitanti sono stati cacciati e spinti verso anonimi quartieri di periferia e, al loro posto, nei palazzi restaurati si sono insediati centri direzionali, studi tecnici e professionali, attività commerciali, uffici pubblici e privati, determinando una serie di danni diretti ed indotti.

Si pensi, onorevoli colleghi, ai maggiori oneri che la collettività deve sostenere in relazione al traffico, ai parcheggi, ai servizi in genere; si pensi al costo materiale ed umano che sono costretti a pagare quei cittadini che, nati e cresciuti al centro della città, vengono costretti, in età avanzata, a riciclarsi all'interno di nuovi agglomerati urbani. Si guardi, onorevoli colleghi, allo spettacolo degradante che offrono questi centri la sera, quando si vuotano gli uffici, si spengono le luci dei negozi e quando, privi di abitanti come sono, diventano campo d'azione di malintenzionati che, come nel film *Arancia*

meccanica, imperversano per le strade, se ne impadroniscono, seminando il panico fra i pochi, malcapitati avventori.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo Chella 8.01 prevede che la concessione edilizia precisi sempre, in ogni occasione, la destinazione d'uso consentita, contempli sempre la richiesta della concessione anche in assenza di opere edilizie (come ha detto poc'anzi l'onorevole Sapio), imponga il pagamento dei maggiori oneri di urbanizzazione derivanti dalle nuove destinazioni d'uso.

Come vedete, onorevoli colleghi, amici della maggioranza, non si tratta né di proposte cervelotiche o dilatorie, né di scelte ideologiche. Per questi motivi sottoponiamo questo articolo aggiuntivo all'attenzione dell'Assemblea e confidiamo anche nel voto della maggioranza (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'articolo aggiuntivo Chella 8.01 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiediamo il rinvio della votazione di questo articolo aggiuntivo alla fine dell'esame del capo I, al fine di approfondirlo maggiormente.

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Se il Comitato dei nove ha bisogno di dieci minuti per valutare questo articolo aggiuntivo, può chiedere una breve sospensione. Il rinvio della votazione al termine dell'esame del capo I non ha invece alcun senso perché l'approvazione o meno di questo articolo aggiuntivo condiziona il comportamento nel merito sugli articoli successivi.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Vorrei osservare che già abbiamo rinviato al termine dell'esame di questo capo I altri due emendamenti ed un articolo. Credo sia opportuno rinviare la votazione anche di questo articolo aggiuntivo al termine dell'esame del capo I, e che non vi sia necessità di una sospensione della seduta per consentire al Comitato dei nove di riunirsi.

PRESIDENTE. Quindi i termini della questione sono i seguenti: o si rinvia al termine dell'esame del capo I, o si vota subito.

MARIO POCETTI. Votiamo subito.

PRESIDENTE. Poiché non vi è accordo sull'accantonamento di questo articolo aggiuntivo, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Chella 8.01, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	475
Votanti	465
Astenuti	10
Maggioranza	233
Voti favorevoli	228
Voti contrari	237

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Altissimo Renato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Berlardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco

Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Michelis Gianni
De Michieli Vitturi Ferruccio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia

Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nucara Francesco

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Prete Luigi
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando

Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Amodeo Natale
Andò Salvatore
Artioli Rossella
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Caria Filippo
Caroli Giuseppe
Coloni Sergio
Comis Alfredo
Corsi Umberto
De Rose Emilio
Romita Pier Luigi
Sarli Eugenio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 9 che è del seguente tenore:

(Annullamento della concessione).

«In caso di annullamento della concessione per motivi imputabili al concessionario, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria che, per le opere riguardanti edifici destinati alla residenza siti nei comuni nei quali si applica la legge 27 luglio 1978, n. 392, è pari

al valore locativo calcolato e aggiornato nei modi stabiliti dalla legge medesima, con l'esclusione invece del parametro attinente all'ubicazione per gli edifici siti negli altri comuni; per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello abitativo, la sanzione è pari al valore venale determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.

La sanzione è rapportata alle opere o alle loro parti abusive».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

In caso di annullamento della concessione per motivi imputabili al concessionario, qualora non sia possibile la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al valore venale dell'immobile, determinato dall'ufficio tecnico erariale.

9. 4.

SAPIO, ALBORGHETTI, COLUMBA,
PALMINI LATTANZI, FABBRI,
BULLERI.

Al primo comma, sopprimere le parole:
per motivi imputabili al concessionario.

9. 1.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA,
GORLA, POLLICE, RUSSO
FRANCO.

Al primo comma, sopprimere le parole:
per motivi imputabili al concessionario.

9. 3.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI,
CARIA, FACCHETTI.

Al primo comma, sostituire le parole da:
In caso di annullamento fino a: riduzione in pristino, con le seguenti: In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la riduzione in pristino.

9. 6

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Al primo comma, sostituire le parole: è pari al con le seguenti: è pari in entrambi i casi al doppio del.

9. 2.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per gli edifici a destinazione mista la sanzione è pari al valore venale determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.

9. 5.

FABBRI, ALBORGHETTI, COLUMBA, GEREMICCA, SAPIO, PALMINI LATTANZI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 9 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9 definisce la normativa afferente all'annullamento delle concessioni per motivi imputabili al concessionario. Come si può ben comprendere, siamo di fronte ad un passaggio certamente delicato dell'intera normativa, che richiede, nella sua definizione giuridica, linearità, chiarezza e precisione, onde evitare il più possibile che possano sussistere discrezionalità o l'emergere di una serie di «distinguo», tali da favorire poi il recupero della legittimità a buon mercato; oppure che, attraverso una serie di trattamenti distinti, si possa in definitiva restituire legittimità in modo differente ai diversi cittadini coinvolti e cointeressati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

ORLANDO FABBRI. Si possono quindi verificare una serie di ingiustizie, di discriminazioni, di privilegi.

Se entriamo ancora di più nel merito dell'articolo 9, emergono alcuni fatti gra-

vi che vanno in qualche modo nella direzione delle considerazioni che ho prima fatto.

Innanzitutto, siamo di fronte alla solita, ricorrente mania di dividere in due canali il riferimento della normativa. Da un lato, infatti, si applicano le sanzioni pecuniarie nella direzione dei regimi ad equo canone (questi ultimi vengono affrontati dall'articolo con una normativa specifica), dall'altro si varia la norma e la sua applicazione quando ci si rivolge a ciò che è stato costruito per uso diverso. In tal caso, vien applicato un regime a valore venale.

Superfluo dire che la distinzione non può che creare confusione, non può che dar vita ad una situazione dalla quale occorre, secondo noi, venir fuori. In che senso? Nel senso di unificare questi piani diversificati ed affrontare la questione con il maggior rigore possibile, perché non permangano sacche di privilegio verso questo o quel cittadino; applicando allora — affinché tale rigore sia possibile — il valore venale nei confronti di tutti. In questo senso, è uno degli emendamenti da noi presentati.

È vero che abbiamo già sentito più volte affermare dal Governo che gli uffici tecnici erariali — che rappresentano lo strumento tecnico necessario per definire il valore venale — funzionano in modo insoddisfacente, accumulando notevoli ritardi. Ma allora, delle due l'una: o rinunciate alla definizione di valore venale, nel contesto del provvedimento, considerato che tale definizione compare in numerosi articoli, oppure fate in modo (e noi saremmo d'accordo) che questa legge possa essere l'occasione per mettere gli uffici tecnici erariali in condizione di assolvere i compiti rilevanti che intendiamo affidare a loro. Occorrerebbe a tal fine adottare idonei emendamenti, che consentano a questi uffici di dotarsi di organici potenziati e di strutture più adeguate.

Ma c'è un altro aspetto da considerare. Si fa riferimento, in questo articolo 9, alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto criterio idoneo a diversificare tra i soggetti interessati l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dallo stesso articolo 9.

Ecco, a noi pare che tale diversificazione sia tecnicamente scorretta, perché il riferimento non comprende tutta la necessaria casistica. Quando poi — ecco un'altra perla — l'edificio sia a destinazione d'uso mista, non esiste un'indicazione normativa che possa essere applicata in modo soddisfacente, in quanto in tal caso intervengono complicazioni ulteriori. Diciamo allora che, se porterebbe lontano scendere nel merito ed approntare una normativa *ad hoc* per il caso di edifici a destinazione mista, si accetti almeno che, quando ci si trova di fronte a questa fattispecie, si dia luogo all'applicazione di un valore venale valido per tutti i soggetti e per tutti i tipi di edifici.

Signor Presidente, altre ancora potrebbero essere le osservazioni a questo articolo; voglio accennare a un'altra, che a me sembra oltremodo significativa. È quella con cui in qualche modo si introduce un elemento di confusione, che può contenere implicitamente anche tutta una serie di aspetti discriminatori. Vi faccio brevemente riferimento.

L'articolo 9 recita: «In caso di annullamento della concessione per motivi imputabili al concessionario, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino ...». Che cosa si intende per vizi delle procedure amministrative? Certo, vizi attinenti alle procedure amministrative; e con questa risposta il riferimento è più che chiaro, perché per procedure amministrative si intendono certe cose.

Ebbene, a me non pare che la risposta debba considerarsi così ovvia, perché tale formulazione può lasciare spazio a una discrezionalità, a una possibilità di intervento soggettivo che nel corso di tutta la legge bisogna cercare il più possibile di evitare, e che può diventare veicolo di compiacenze, se non di ingiustizie, o comunque di qualcosa che non pone i cittadini sullo stesso piano, e non offre loro la certezza in assoluto.

Certo, signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni articolo di questa legge, purtroppo, accanto alla normativa principale, severamente cogente, contiene una se-

rie di incisi, di eccezioni, su cui si possono agganciare tanti recuperi, tanti elementi che apparentemente si vorrebbero respingere. Tutto questo, che emerge, ripeto, dall'insieme della legge che stiamo esaminando, fa pensare, più che a qualche aspetto anomalo nell'*iter* legislativo, ad una coerente filosofia permissiva, che permea tutta la stesura, e in definitiva l'obiettivo che ci si propone con questa legge. A noi pare, appunto, che tutto ciò non rappresenti un serio impegno antiabusivistico. Abbiamo di fronte l'articolo 9, che è, ripeto, delicato ed importante; almeno in questa occasione affrontiamolo in modo rigoroso, preciso e corretto; un modo che, secondo noi, può essere anche quello di accogliere gli emendamenti che il nostro gruppo vi sottopone.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, se il Presidente lo consente farò un brevissimo intervento, che riguarda però la posizione che il gruppo della democrazia cristiana ha assunto relativamente ad un complesso di articoli, guadagnando così del tempo, a vantaggio della successiva discussione.

Dirò anticipatamente, quindi, in riferimento agli articoli 9 e 10, che con queste norme si completa il ventaglio delle disposizioni di repressione degli abusi di minore entità, ricalcando, nelle linee essenziali, le disposizioni già contenute nell'articolo 15 della legge n. 10 del 1977, e introducendo così quel criterio di continuità, in riferimento alla valenza sociale, che il provvedimento aveva assunto, e che avevo annunciato ed illustrato in sede di discussione sulle linee generali. Infatti, le innovazioni riguardano i criteri di commisurazione del valore venale, con riferimento ai valori dell'equo canone e con conseguente accelerazione della sua determinazione; in secondo luogo viene fissato l'*iter* procedurale per l'irrogazione delle sanzioni per le parziali difformità.

Ci sembrano molto importanti, quindi, questi due articoli, proprio in riferimento alle considerazioni che ho fatto in premessa.

Per quanto riguarda l'articolo 11, che fa riferimento all'accertamento di conformità, vorrei pregare l'onorevole relatore e il Governo di prestare particolare attenzione all'emendamento Alborghetti 11.6, perché non credo sia del tutto esclusa una nostra disponibilità anche all'accoglimento di questo emendamento presentato dall'opposizione; pur tenendo conto che da parte delle opposizioni, ed in particolare modo di quella comunista, si è strumentalmente affermato che con l'articolo 11 si instaura un regime di sanatoria permanente. Avevo già detto che noi riteniamo che questo progetto di legge, se approvato, non farà riferimento a gride manzoniane, e credo che sul discorso del permissivismo o meno, del lassismo o meno, anche in questo senso non ci riteniamo toccati.

Crediamo comunque che quanto è stato affermato sia destituito di fondamento. Difatti, l'articolo contempla una ipotesi residuale di irregolarità formali, in quanto ci si trova di fronte ad un'opera che è eseguita sì senza la concessione, ma che risulta avere un doppio grado di conformità; cioè sono conformi alle prescrizioni di piano vigenti, sia il momento della realizzazione sia quello della domanda di regolarizzazione.

In sostanza, a nostro avviso, è un'opera che avrebbe potuto conseguire sicuramente la concessione, e quindi si risolve in un mero accertamento di conformità *a posteriori*, che non altera gli aspetti sostanziali del provvedimento concessorio. Sempre più, infatti, la concessione ad edificare deve diventare un atto dovuto, ricorrendo la conformità alle prescrizioni di piano, in quanto è nella fase pianificatoria che si esplica il potere discrezionale dell'amministrazione nello stabilire dove, come, e quando costruire. Ciò fatto, alla richiesta di concessione non devono frapporsi lungaggini procedurali, che sono quelle che determinano queste irregolarità formali

che giustamente sono prese in considerazione dal legislatore.

Se si riterrà di non sopprimere questo articolo, così com'è stato richiesto con gli identici emendamenti Ronchi 11.1 e Alborghetti 11.6, e per i quali ho chiesto io stesso una particolare attenzione sia del relatore sia del Governo, credo anche che siano ammissibili ed opportuni i chiarimenti interpretativi del mio emendamento 11.4 e dell'emendamento Balzardi 11.5.

Circa l'articolo 12, che riguarda le opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali, la diversa formulazione, prevista dall'emendamento Gericca 12.2, mi sembra più precisa e più corretta di quanto non sia la normativa che era stata formulata dalla Commissione.

In riferimento all'articolo 13, dirò che esso riprende il contenuto del dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 10 del 1977, che già delimitava correttamente i margini delle piccole varianti in corso d'opera, motivate quasi sempre dalle richieste di modifica degli acquirenti.

La procedura vigente in precedenza prevedeva la comunicazione dell'avvenuta esecuzione delle varianti in sede di richiesta del certificato di abitabilità. Nella pratica avveniva che, nell'arco di tempo intercorrente tra l'esecuzione della variante e la comunicazione, non poteva configurarsi l'ipotesi di esecuzione di varianti non autorizzate con il conseguente rischio di essere assoggettati a sanzioni amministrative e penali.

Il mio emendamento 13.2 chiarisce quindi opportunamente, come nel precedente articolo 8, che tali fattispecie non sono assoggettate a sanzioni penali.

Concludendo, mi sembra che l'apporto di queste accelerazioni, presenti negli articoli che ho illustrato, rappresenti un valido contributo alla chiarezza del progetto di legge ed alla sua comprensione da parte dei cittadini.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 15.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

**La seduta, sospesa alle 13,5,
è ripresa alle 15.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Corti e Seppia sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento della Camera dei deputati:

SPAGNOLI ed altri: «Integrazione dell'articolo 60 del regolamento della Camera in tema di sanzioni disciplinari» (doc. II, n. 15).

Questa proposta sarà stampata, distribuita e deferita alla Giunta per il regolamento.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso presentati.

Avverto che sono stati presentati i seguenti nuovi emendamenti all'articolo 9:

Al primo comma, dopo le parole: negli altri comuni, *aggiungere le seguenti:* e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge.

9. 7.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, dopo le parole: valore venale determinato, *aggiungere le seguenti:* con riferimento alla data del provvedimento di annullamento della concessoria.

9. 8.

GOVERNO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. L'articolo 9 affronta i casi di annullamento della concessione per motivi imputabili al concessionario, e prescrive che, «qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria». Per tale sanzione si fa riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (la legge sull'equo canone), che stabilisce il valore locativo degli edifici, in base al quale poi viene fissato il canone di locazione per le diverse classi (questa mattina si è precisato il diverso significato tra categorie e classi) di edifici compresi negli ambiti urbani di determinati centri abitati.

La prima osservazione da fare su questo tema, signor Presidente, è che non a tutti i centri abitati si applicano le norme della legge n. 392 del 1978, e che quindi resterebbero alcuni edifici, tra quelli compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 che stiamo discutendo, al di fuori dell'applicazione della legge sull'equo canone.

A questo elemento di insufficienza della legge è necessario porre rimedio, ed a ciò soccorre l'emendamento 9.7 della Commissione.

A parte queste precisazioni, che non sono solamente formali, ma che riguardano la sostanza e la portata dell'articolo 9, e alle quali si può porre riparo con opportuni emendamenti, credo che — nel caso di costruzione abusiva per la quale il comportamento del concessionario o il modo di presentare la richiesta di concessione abbiano indotto l'amministrazione a rilasciare una concessione che poi risulta non valida — non possa farsi riferimento alla legge n. 392 che fissa, per la valutazione del canone locativo, criteri che non sono certo legati, sia per quanto riguarda le varie classi sia per quanto riguarda la dislocazione degli edifici, all'effettivo valore reale e venale degli immobili. Vi è tutta una serie di casi in cui il valore venale va esaminato in maniera diversa e più approfondita e per i quali dunque (è lo

stesso genere di osservazioni che facevamo a proposito dell'articolo 8) non è facile individuare un parametro fisso per l'apprezzamento dell'incremento di valore che il costruttore abusivo riesce a realizzare. Dunque, in molti casi (sia che si tratti di edifici destinati ad abitazione, sia di manufatti con altri scopi), lo stabilire una penale a misura fissa (quale è quella prevista dalla legge n. 392) non rappresenta un elemento di impedimento degli abusi ma finisce con l'essere semplicemente un elemento in più da valutare nell'analisi costi-benefici di una operazione a scopo di lucro, destinata ad ottenere vantaggi che vanno ben al di là del legittimo (visto che si basano su una costruzione fondata su una concessione non valida), ben al di là dei margini che un'impresa industriale di qualunque genere può pensare di dover conseguire.

Da questo punto di vista, sono stati presentati a questo articolo molti emendamenti, con i quali si propone di far riferimento non più al valore convenzionale (perché tale può essere definito quello previsto dalla legge n. 392) ma al valore venale dell'immobile. E per ottenere questo dato ci si rimette alla valutazione fatta, con i metodi tradizionali, dall'ufficio tecnico erariale, che è proprio la struttura di controllo e di vigilanza sulle costruzioni e sui beni immobili di cui si avvale normalmente la nostra struttura amministrativa.

Alla richiesta di far riferimento al valore venale (richiesta che è certamente più consona al tipo di sanzione che si vuole applicare) si oppongono diverse difficoltà, motivate con l'eccessivo carico delle strutture degli uffici tecnici erariali, perché devolvere il compito della valutazione del valore venale a queste strutture, sarebbe un compito non affrontabile, non agevolmente risolvibile da questi uffici in un arco temporale ragionevolmente breve affinché l'ammenda, ossia il carico fatto al trasgressore, nel caso in esame, possano essere irrogati con sufficiente prontezza. Qui si possono formulare diverse obiezioni.

La prima non coinvolge la struttura

degli uffici tecnici erariali: non immagino che a regime (quando tratteremo il capo I della legge che affronta il problema della salvaguardia e della gestione a regime delle attività urbanistiche ed edilizie, si considererà la cosa), i casi di annullamento delle concessioni possano risultare talmente numerosi da non poter essere evasi con le strutture attuali di tali uffici tecnici; io ne sono convinto. Opportunamente avvisati (è un fatto dovuto, quanto a conoscenza della legge) dei carichi conseguenti all'entrata in vigore di questa legge, gli uffici si potrebbero attrezzare con meccanismi di stima, con criteri di valutazione che possono essere trasferiti facilmente di volta in volta, secondo le richieste provenienti dagli uffici tecnici comunali, dalle preture, ogni qualvolta nasce un contenzioso sulla determinazione del maggior valore di questi edifici.

Nell'ambito della valutazione degli uffici, può essere costituita tutta una serie di parametri che, come è noto, si possono desumere dall'andamento del mercato edilizio delle diverse zone del territorio, per quanto riguarda centri urbani, zone di sviluppo, zone di espansione dei centri abitati, mercato edilizio che esiste anche per quanto riguarda le spiagge, le coste, le zone turistiche, insomma tutte le zone in cui si possono verificare tali infrazioni.

Gli uffici tecnici erariali possono essere diversamente attrezzati, per quanto riguarda le incombenze derivanti non solo dall'articolo 9, ma anche e soprattutto dall'applicazione del capo I del presente progetto di legge. In particolare, mi riferisco alle norme sui compiti dell'autorità locale, del sindaco, per quel che concerne la vigilanza e la tutela del territorio e la salvaguardia dei diritti dei cittadini.

Questi uffici si possono attrezzare in modo da disporre di strumenti attuativi e di controllo ben più moderni di quanto siano attualmente. In passato, tali uffici (ne ho la prova, per questioni di esperienza professionale) si sono avvalsi di strumenti moderni come la fotografia aerea, che consentono in tempi molto vicini a quelli reali una conoscenza delle modifi-

cazioni e degli interventi che si attuano sul territorio. Su questo argomento ritornerò allorché sarà esaminato l'articolo aggiuntivo 15-bis. Non si tratta solo di ricorrere a mezzi di rilevamento aerofotogrammetrico, è anche il caso di utilizzare altre strutture per la vigilanza ed il controllo, quali gli strumenti di informatica che consentono una lettura automatica delle fotografie. In questo modo si possono conseguire gli obiettivi, che sono stati espressamente indicati nel corso della discussione di questo provvedimento, di sottrarre, per semplificare il controllo, ai sindaci la responsabilità e l'iniziativa di adottare provvedimenti nei confronti delle modificazioni arbitrarie che vengono poste in essere sul territorio. La possibilità di affidare queste operazioni di controllo a strutture di natura informatica, può certamente dare un grosso contributo alla soluzione del problema. Per questo motivo vorrei concludere il mio intervento invitando i colleghi della maggioranza ad esaminare con grande attenzione il contenuto degli emendamenti presentati a questo articolo, in modo tale che la sanzione da applicare sia commisurata all'effettivo vantaggio che l'abusivo trae. Gli strumenti da usare dovranno poi essere resi efficaci e validi (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, vorrei ricordare che l'articolo 9 riguarda l'annullamento della concessione. Le sanzioni previste nel testo elaborato dalla Commissione sono legate a meccanismi che si riferiscono alla legge n. 392 del 1978 e quindi in larga parte bisognose di modifiche. Questo per quanto riguarda gli edifici ad uso abitativo. La stessa norma fa riferire i parametri per il calcolo della sanzione, per gli edifici adibiti ad usi diversi, al valore venale determinato dall'ufficio tecnico erariale. Ebbene, gli

emendamenti presentati dal gruppo comunista mirano a rendere valido questo parametro per tutti gli edifici. Mi sembra quindi che il meccanismo previsto dagli stessi emendamenti sia più adeguato alla realtà e quindi più efficace sotto il profilo dell'onere. Per questo motivo il parere sull'emendamento Sapio 9.4 è favorevole mentre debbo esprimere riserve sugli emendamenti Ronchi 9.1 e Rocelli 9.3. Parere favorevole esprimo, invece, sull'emendamento Crucianelli 9.2.

Per quanto riguarda l'emendamento Fabbri 9.5, voglio ricordare che nella norma della Commissione non è previsto il caso di edifici adibiti a residenza e ad usi diversi, cioè misti; si determinerebbe — se non fosse accolto questo emendamento — una situazione di grave incertezza che probabilmente condurrebbe ad un grosso contenzioso. Per questa ragione sono favorevole a tale emendamento.

Altrettanto favorevole sono all'emendamento della Commissione 9.6, mentre mi pare che l'emendamento 9.8, del Governo riferito alla data del provvedimento di annullamento della concessione, potrebbe essere migliorato nel senso che si potrebbe definire una data che sia il più vicina possibile al momento in cui viene pagata la concessione, tenuto conto dei tempi di svalutazione monetaria nei quali viviamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

CARLO TASSI. L'onorevole Piermartini è andato a prendere ordini dal compagno Alborghetti!

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti della Commissione 9.6 e 9.7. Faccio osservare che dall'approvazione dell'emendamento 9.6 della Commissione deriverà la preclusione degli identici emendamenti Ronchi 9.1 e Rocelli 9.3, sui quali esprimo parere favorevole in subordine. La Commissione non accetta, a maggioranza, gli emendamenti Sapio 9.4, Crucianelli 9.2 e Fabbri

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

9.5 ed accetta invece l'emendamento 9.8 del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Crucianelli 9.2, Fabbri 9.5 e Sapio 9.4. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 9.6 e 9.7 della Commissione, Ronchi 9.1 e Rocelli 9.3. Raccomanda infine alla Camera l'approvazione dell'emendamento 9.8 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 9.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

CARLO TASSI. Non può essere! Non è vero! Controprova! (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il risultato è quello che mi è stato comunicato dal segretario.

CARLO TASSI. I segretari non hanno gli occhiali! Verifica! Verifica! (*Vivissime proteste all'estrema sinistra. Il deputato segretario Belardi Merlo si avvicina al Presidente*).

PRESIDENTE. I segretari sono in disaccordo.

MARIO POCHETTI. È necessaria la controprova!

PRESIDENTE. A norma del quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, per procedere alla controprova mediante procedimento elettronico, è necessario attendere cinque minuti (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*).

Dunque, preavviso che tra cinque minuti avrà luogo la votazione di controprova mediante procedimento elettronico.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Pochetti?

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, il preavviso di cinque minuti è stabilito dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento nel caso in cui non ci siano state precedentemente altre votazioni mediante procedimento elettronico. Questa è la *ratio*. Ma, quando tali votazioni hanno già avuto luogo non è più necessario attendere cinque minuti per la verifica.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, questa è una sua legittima interpretazione. Ma in altri casi precedenti, ai quali lei ha assistito ed io pure, la sospensione ha avuto luogo secondo l'interpretazione data dalla Presidenza (*Proteste all'estrema sinistra*).

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Intendo richiamarmi all'articolo 53 del regolamento. Questa votazione con il procedimento elettronico è una controprova della votazione già avvenuta. Pertanto, non devono partecipare a tale votazione deputati che non abbiano partecipato alla precedente. Quindi, si devono chiudere le porte immediatamente! Si devono chiudere immediatamente! Non si deve consentire all'onorevole Gargani, che sta entrando in aula in questo momento, di partecipare a questa controprova! (*Voci di assenso all'estrema sinistra - Rumori - Richiami del Presidente - Vivissime proteste*).

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Gitti: devo una risposta all'onorevole Pazzaglia...

MARCELLO ZANFAGNA. Quando già sono entrate venti persone!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha fatto un richiamo all'articolo 53 del regolamento. Io credo che non si sia mai verificato un caso in cui si siano chiuse le porte, e nessun articolo del regolamento lo stabilisce. (*Applausi al centro - Proteste all'estrema sinistra e a destra*).

CARLO TASSI. Faccia subito la controprova, Presidente!

FRANCESCO SAPIO. Quale controprova è questa, se possono votare anche quelli che non hanno votato prima?

PRESIDENTE. Sono passati i cinque minuti. Onorevole Gitti, a che titolo aveva chiesto la parola?

TARCISIO GITTI. Per un richiamo al regolamento. Ho udito perfettamente...

MARIO POCHETTI. Siamo in votazione! Non può parlare!

TARCISIO GITTI. Ho udito perfettamente che lei ha proclamato il risultato della votazione, ed ha detto che l'emendamento Sapio 9.4 era respinto. Quindi, io obietto che la controprova non è possibile!

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Gitti... Vi prego, colleghi, non lasciamoci prendere dalla passione e dalle nostre convinzioni!

Onorevole Gitti, già in numerose altre occasioni (e noi eravamo presenti), si è fatta la controprova quando la maggioranza dell'Assemblea ha ritenuto che la si dovesse fare, e vi fosse contestazione tra i deputati segretari.

CARLO TASSI. Come fai a parlare di maggioranza dell'Assemblea se non sai qual è la maggioranza?

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla controprova. Prendiamo posto, onorevoli colleghi!

(*Segue la votazione - L'emendamento è approvato - Vivi applausi all'estrema sini-*

stra, dei deputati del PDUP e dei gruppi di democrazia proletaria e della sinistra indipendente, e a destra).

ALBERTO ROSSI. Signor Presidente, il pulsante del mio posto non ha funzionato!

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Prima di votare, signor Presidente, le avevo fatto presente che il risultato della votazione era già stato proclamato (*Proteste all'estrema sinistra e a destra*).

Noi non intendiamo partecipare ai lavori quando si chiedono controprove del voto dopo la proclamazione dello stesso. Non è mai accaduto in questa Camera! Io esco! (*Il deputato Gitti scende nell'emiciclo e si avvicina ai banchi del Governo; molti deputati del centro scendono nell'emiciclo e si avviano all'uscita - Rumori - Vivissimi commenti e applausi polemici all'estrema sinistra e a destra, dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e della sinistra indipendente e dei deputati del PDUP - Proteste del deputato Vernola all'indirizzo del Presidente*).

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. (*Indica i banchi dell'estrema sinistra*). Vergogna! Vergogna!

LUCA CAFIERO. Vergogna a chi?

PRESIDENTE. Essendo stato approvato...

GIANFRANCO ROCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. ... l'emendamento Sapio 9.4, interamente sostitutivo dell'articolo 9, sono preclusi tutti gli emendamenti e l'articolo 9 risulta approvato in questo testo (*Proteste al centro - Rumori*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Passiamo all'articolo 10 (*Proteste al centro — Rumori*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà (*Vivissime proteste al centro — Rumori*)

In queste condizioni non è possibile continuare i nostri lavori!

Sospendo la seduta per 30 minuti (*Vivissime proteste del deputato Pochetti — Commenti — Proteste all'estrema sinistra, dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria, dei deputati del PDUP e a destra*).

**La seduta, sospesa alle 15,40,
è ripresa alle 16,50.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della votazione per alzata di mano su un emendamento all'articolo 9, sono state mosse contestazioni da una parte e dall'altra della Camera. In particolare, uno dei segretari presenti sul banco della Presidenza ha contestato l'esito della votazione. Il Presidente di turno ha così ritenuto di dover ripetere la votazione.

In realtà, esistono al riguardo due norme nel regolamento: in base alla prima (articolo 53 primo comma), «il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione»; in base alla seconda (articolo 57, primo comma), «quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta».

Ora, debbo dire che ritengo necessario, preliminarmente, verificare esattamente come siano andate le cose e quindi aver modo di leggere i resoconti: rendersi conto dei fatti è senza dubbio il primo obbligo del Presidente. Aggiungo

che la tensione in aula è stata certamente molto grande, e probabilmente questa è la ragione (o una delle ragioni) dei fatti che sono avvenuti. Ritengo pertanto che sia più opportuno, ai fini anche di un migliore risultato dei nostri lavori, rinviare il seguito del dibattito sul provvedimento relativo al condono edilizio alla seduta di martedì 13 marzo prossimo, anche per consentire una verifica dei precedenti. Vi sono infatti precedenti di annullamento della votazione e di sua ripetizione, ma vi sono pure precedenti di segno diverso. È necessario quindi apprezzare la situazione in tutti i suoi elementi.

Formazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, secondo l'orientamento emerso nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, la seduta di lunedì 12 marzo, con inizio alle 17, sarà dedicata alla discussione del disegno di legge n. 1217, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 12 marzo 1984, alle 17.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi. (1217)

— *Relatore:* Rossi.

La seduta termina alle 17.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 18,45.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MONTANARI FORNARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto sia la pratica per la richiesta di ricongiunzione contributiva del signor Quagliaroli Enzo, nato a Piozzano (Piacenza) il 20 marzo 1924, residente a Piacenza in via Cervi n. 7 - posizione pratica numero 7374593.

L'interessato dipende dalla USL n. 2, ha chiesto il riscatto del servizio militare che risulta essere determinante ai fini della pensione. In data 20 marzo 1984 sarà collocato in pensione senza poter percepire, pur avendone diritto, l'assegno pensionistico se non si porterà a termine la pratica di ricongiunzione. (4-03165)

POTI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della sanità, per gli affari regionali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che:

il consiglio comunale di Torricella in provincia di Taranto, eletto con il sistema maggioritario per essere lo stesso comune al di sotto dei 5.000 abitanti, è composto di 20 consiglieri;

nelle elezioni amministrative del 26 e 27 giugno 1983, avendo gli elettori di quel comune votato sulla base di due liste presentate, sono risultati eletti 16 consiglieri per la prima lista maggiormente votata, quella cioè del partito della democrazia cristiana, e 4 consiglieri per la seconda lista minoritaria, quella cioè denominata « Torre Civica »;

dei quattro consiglieri eletti in rappresentanza della lista minoritaria, tre, e

precisamente Caputo Angelo Santo, Conte Antonio e D'Elia Cosimo, si erano già costituiti in gruppo consiliare di minoranza al momento dell'insediamento del nuovo consiglio comunale eletto, nominando anche il proprio capogruppo nella persona del suddetto Conte Antonio, e tutto ciò risulta regolarmente da precedenti atti deliberativi del consiglio comunale;

il quarto consigliere, D'Amicis Michele, eletto nella stessa lista minoritaria, essendosi fin dall'inizio dei lavori del nuovo consiglio apertamente schierato con la maggioranza, aveva dichiarato di non fare parte dell'anzidetta minoranza, il che pure risulta regolarmente da precedenti atti deliberativi del consiglio comunale;

come è già avvenuto in altre specifiche circostanze (vedi interrogazione numero 4-01175) il gruppo consiliare della democrazia cristiana ha eletto sia i due propri consiglieri, per la maggioranza, sia il consigliere per la minoranza, quest'ultimo nella medesima persona di D'Amicis Michele, democristiano dissidente, in seno alla USL Taranto 7 ed in seno alla commissione elettorale comunale;

anche nella seduta consiliare del 31 gennaio 1984, in cui era prevista la nomina di due consiglieri comunali a componenti della commissione edilizia ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento edilizio del comune di Torricella, uno dei quali in rappresentanza della maggioranza e l'altro in rappresentanza della minoranza, lo schieramento di maggioranza della democrazia cristiana ha votato per il proprio rappresentante eleggendo il consigliere comunale Cannarile Antonio Cosimo, e, per quanto riguarda il rappresentante della minoranza, ne ha disatteso anche questa volta la designazione formalmente espressa dalla stessa minoranza, nella persona del consigliere comunale Caputo Angelo Santo, preferendo così di riversare alcuni dei propri voti sull'autocandidato consigliere D'Amicis Michele, anziché astenersi oppure votare correttamente in favore dell'autentico rap-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

presentante del gruppo consiliare di minoranza, nella persona cioè del detto consigliere socialista Caputo -

se siano informati di tutto quanto sopra, se siano quindi a conoscenza del ricorso presentato dai tre consiglieri comunali socialisti all'organo competente di controllo sugli atti degli enti locali, per l'annullamento della delibera n. 3 del 1984 del consiglio comunale di Torricella, adottata nella seduta del 31 gennaio 1984, in violazione dell'articolo 4, lettera D, del regolamento edilizio del comune di Torricella.

Per sapere - constatato che la lista « Torre Civica » del comune di Torricella ha conseguito circa 1.100 voti nelle suddette elezioni amministrative del giugno 1983 e che i cittadini che hanno così liberamente votato hanno pure il diritto, quale espressione consiliare democratica di minoranza, ad essere direttamente rappresentati in tutti gli organismi rappresentativi in cui è richiesta per legge la rappresentanza diretta del consiglio comunale - quale intervento si ritenga di poter effettuare affinché, nel pieno rispetto della legge, venga restituita completa normalità nella sua vita amministrativa; riconoscendosi all'unico gruppo consiliare di minoranza, quello socialista, ogni suo inalienabile diritto all'esercizio della diretta rappresentatività democratica. (4-03166)

TEDESCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

la legge n. 79, relativa alla applicazione dell'accordo Governo-sindacati del 22 gennaio 1983 che tra l'altro consentiva in modo innovativo l'assunzione dei giovani, è scaduta nello scorso mese di gennaio;

è generalmente riconosciuto il buon funzionamento della legge e gli effetti positivi conseguiti sul piano occupazionale nonostante la crisi economica (vedi indagini ISFOL);

l'attuale carenza e la lentezza con la quale si procede nella riforma del collocamento (legge n. 665), sta determinando una grave situazione sia per le imprese sia per i lavoratori in cerca di prima occupazione -:

1) se intenda emanare un provvedimento di pronto intervento in materia;

2) in mancanza di una volontà di cui al punto 1), cosa intenda proporre in materia di collocamento e di occupazione giovanile;

3) quali altre iniziative il Governo intenda promuovere per dare concretezza ai problemi dell'occupazione oltre ai provvedimenti recentemente varati relativi all'accordo con i sindacati del 14 febbraio. (4-03167)

PATUELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza, e come valutano, le iniziative che in tema di legislazione sui consorzi di bonifica stanno assumendo diverse regioni, in particolare l'Emilia-Romagna, dove vi sono molte preoccupazioni negli ambienti agricoli che insistono perché si addivenga ad una normativa legislativa il più possibile uniforme in tema di consorzi di bonifica la cui attività è strettamente connessa da regione a regione.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quale sarà l'avvenire dei consorzi di bonifica montana e se si ha presente l'esigenza di far coincidere i perimetri di tali consorzi con i bacini fluviali anche quando ciò non corrisponde alla suddivisione regionale.

L'interrogante, ciò premesso, chiede di sapere se non ritengano opportuna una iniziativa di coordinamento da parte del Governo su un tema così importante e delicato sia per l'agricoltura, sia per la difesa del suolo. (4-03168)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se può avere sollecitato corso la pratica di reversibilità della pen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

sione di guerra di Domenico Cagnano, caduto in guerra, a favore della sorella Agata Cagnano, nata il 7 settembre 1901 ad Orta Nova (Foggia), ivi residente in via Circonvallazione 232.

Gli atti relativi, con posizione istruttoria n. 11229 seconda sezione sono stati trasmessi in data 18 marzo 1983.

(4-03169)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se risponde a verità che il consiglio di amministrazione dello ENEA sta creando nuovi posti dirigenziali che, aggiunti ai molteplici già in essere, aumentano inutili posizioni dirigenziali;

2) se non ritenga doveroso richiamarsi a maggiore responsabilità e proporzione fra politica del personale e necessità programmatiche. (4-03170)

DEL DONNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è al corrente della vibrata protesta che il sindaco e l'amministrazione comunale di Margherita di Savoia hanno espresso per il provvedimento limitativo del servizio ferroviario Ofantino-Margherita al solo periodo estivo.

Il servizio per trasporto, insufficiente e malamente sostitutivo, crea disagio ai numerosi turisti frequentanti le terme.

(4-03171)

SERAFINI. — *Ai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e degli affari esteri.* — Per sapere - premesso:

che il giorno 7 marzo 1984, alla presenza del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica è stato firmato un memorandum d'intesa tra il CNR e la NASA;

che il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor Ernesto Quagliariello, ed il direttore della NASA, James Beggs, hanno firmato gli accordi

per la realizzazione dei programmi spaziali denominati *Tethered Satellite System (TSS)* e *Lageos II* -

in che modo l'Italia verrebbe coinvolta nella realizzazione dei programmi TSS e *Lageos II*;

l'entità della spesa che il nostro paese dovrà sostenere e in che anno i progetti suddetti dovrebbero essere completati;

quali paesi hanno già sottoscritto l'accordo e quali dovrebbero sottoscrivere. (4-03172)

BALZAMO E FACCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, perdurando lo stato di incertezza sulla ubicazione della nuova sede INPS a Bergamo, che sta portando ad un preoccupante e progressivo slittamento nel tempo della realizzazione dell'importante e necessaria opera, il Ministero intenda confermare e congelare gli stanziamenti già predisposti per la città di Bergamo.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se sono state date disposizioni all'INPS per accelerare i programmi di attuazione relativamente alle nuove sedi dell'istituto. (4-03173)

ZANFAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui versa la SIRMA di Frattamaggiore, la cui crisi si sarebbe potuta evitare con l'intervento della GEPI, e quali provvedimenti intenda adottare per evitare il licenziamento dei dipendenti. (4-03174)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere -

considerata l'importanza dell'ospedale civico Vittorio Emanuele, già circoscrizionale, nella provincia di Trapani e com-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

prendente i comuni di Castelvetro, Campobello di Mazara, Partanna, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e successivamente ospedale generale di zona, ora unità sanitaria locale n. 5;

tenuto presente, altresì, che i locali dell'ospedale, ricavati, già nel secolo scorso dall'adattamento di un convento di una comunità religiosa oggi consentono una ricettività di circa 130 posti-letto pari a meno del 2 per mille della popolazione, in netto contrasto con quanto indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, che fissa la ricettività media ospedaliera in numero di 10 posti-letto per mille abitanti;

rilevata l'insufficienza sia per capacità, sia per attrezzatura e razionalità dei reparti e dell'insieme, per cui vivo è il malcontento degli ammalati costretti a cercare posti-letto in altri ospedali ove non sempre hanno la possibilità di essere ricoverati;

preso atto che i lavori per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero, già eseguiti per l'importo di lire 680 milioni, erogati in virtù della legge nazionale 3 agosto 1949, n. 589, e 30 maggio 1969, n. 574, e per l'importo di lire 650 milioni elargiti dalla Croce rossa italiana, sono stati da quasi tre anni interrotti per mancanza di adeguati finanziamenti che avrebbero dovuto assicurare la continuità dei lavori;

rilevato che il primo finanziamento di detto ospedale risale al 19 novembre 1965 e che mentre la Regione siciliana ha già emesso il decreto di finanziamento per l'importo ulteriore di lire 2 miliardi, la Cassa per il Mezzogiorno non ha emesso identico decreto per i restanti 3 miliardi, sebbene da tempo sia stato inviato il progetto, rimanendo così bloccato l'appalto dei lavori per l'importo di cinque miliardi -

quali iniziative ritenga di dover adottare perché la Cassa del Mezzogiorno possa emettere al più presto il decreto di finanziamento per consentire l'appalto e la

definizione di detta importante struttura sanitaria che interessa numerosi comuni terremotati del Belice. (4-03175)

TREBBI ALOARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che, secondo notizie di stampa, si sarebbe insediata a Palazzo Chigi una Commissione per i diritti umani -:

quale sia il criterio della sua costituzione;

quale la sua esatta composizione;

quali gli scopi e le attività che si intendono portare avanti. (4-03176)

TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se corrisponde a verità l'orientamento preannunciato dal consigliere della RAI Bindi di un possibile ritorno di Maurizio Costanzo alla RAI-TV dopo l'allontanamento per il caso P2 e se tale ipotesi è il presupposto di una riconsiderazione generale dei rapporti annullati tra iscritti alla P2 e aziende dello Stato. (4-03177)

TATARELLA. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per gli affari regionali.* — Per sapere - premesso che:

1) in data 11 febbraio 1984 un gruppo di cittadini di Banzi (Potenza) ha indirizzato al prefetto, alla procura ed ai partiti la seguente segnalazione in merito a pubblicazioni di buoni-contributo per la ricostruzione per le zone terremotate in Banzi:

« Con la presente si vuole segnalare alle autorità ed ai soggetti in indirizzo, che con la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Banzi dei buoni-contributo relativi ad alcune perizie (riguardante la legge n. 219 del 1981) presentate ed approvate in varie date si sono commessi alcuni abusi:

che dette pubblicazioni non sono state tenute all'albo che per alcuni senza

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

ottemperare all'obbligatorietà dei 15 giorni previsti dalla legge;

che alcuni buoni, almeno due, riguardavano beneficiari che avevano fatto periziare, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo aver eseguito lavori alle loro abitazioni. Questo in contrasto allo spirito della legge stessa;

che uno dei beneficiari è un parente di primo grado del sindaco attualmente in carica (la madre), e che la perizia riguardava l'abitazione in cui lo stesso sindaco alloggia. Ciò ritenendo che il sindaco non poteva non sapere dei lavori già avvenuti, sia alla presentazione sia al momento dell'approvazione della perizia.

Di tutto ciò, è inutile nascondere, sono a conoscenza i locali responsabili dei partiti. Si chiede un immediato intervento della magistratura »;

2) in data 28 febbraio 1984 con lettera al prefetto e al procuratore della Repubblica il segretario della sezione del MSI-destra nazionale di Banzi, Menchisi Nicola, ha chiesto « adeguati accertamenti in merito ed eventuali provvedimenti di competenza » -:

a) quale sia l'attuale stato dell'indagine in merito al citato esposto;

b) se siano a conoscenza di notizie in merito a casi analoghi collegati all'applicazione dei provvedimenti della legge per le zone terremotate in tutta la Basilicata. (4-03178)

LANFRANCHI CORDIOLI, GRANATI CARUSO E MACIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - in considerazione dello sciopero della fame intrapreso da dieci detenuti del supercarcere di Cuneo motivato dall'applicazione restrittiva dell'articolo 90 della riforma carceraria -:

quale effettivo regime viga nel supercarcere di Cuneo in relazione all'articolo 90;

quali restrizioni siano imposte e se tutte sono finalizzate e necessarie alla sicurezza, che sola può legittimarle;

quali disposizioni siano state impartite in ordine all'applicazione di detta norma. (4-03179)

FACCHETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

in data 27 luglio 1983 fu siglato, sotto l'egida del Ministro dell'industria del precedente Governo, un accordo per l'avvio di un piano detto « Piano integrato Italia Inox », volto a risolvere la crisi di tre aziende del settore della posateria, attualmente emarginate dal mercato, ubicate nelle regioni Marche e Abruzzi;

tale piano era basato sulla possibilità di produrre posate, coltelli ed altri articoli casalinghi in acciaio inox per un fatturato di circa 80 miliardi di lire, con investimenti fissi dell'ordine di oltre 53 miliardi di lire, e con il rientro dalla cassa integrazione di circa 800 lavoratori -:

se siano state fatte verifiche sulla fattibilità del piano stesso, e in particolare sulle reali possibilità di assorbimento di ben 55 milioni di pezzi all'anno sui due mercati, italiano e tedesco, che dovrebbero fornire lo sbocco di tale produzione;

se risponda a verità il dato, fornito dalle associazioni industriali del settore, secondo il quale esiste nel mercato posateria italiano un eccesso di offerta rispetto alle possibilità di assorbimento dell'attuale produzione, e che analoga situazione si può riscontrare sul mercato tedesco, in forte flessione (-13 per cento degli ultimi due anni rilevati) e in stasi per quanto riguarda le importazioni;

quale sia lo stato di avanzamento del progetto e le fonti di finanziamento individuate. (4-03180)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà impediscano ancora il pagamento della pensione PPO posizione n. 79757, richiesta dall'aviere in congedo Scalia Mario, nato in Acireale il 13 novembre 1942, in considerazione del fatto che fin, dal 14 giugno 1983 la Direzione generale delle pensioni, direzione XI, del Ministero della difesa, ha trasmesso alla ragioneria centrale il decreto concessivo della pensione per l'inoltro alla Corte dei conti ai fini della registrazione e per l'invio del relativo ruolo di pagamento alla direzione provinciale del tesoro di Catania. (4-03181)

FITTANTE, AMBROGIO, FANTÒ, PIETRINO E SAMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premessi che secondo notizie giornalistiche, il prete Don Stilo di Africo (Reggio Calabria), preside di una istituzione scolastica privata legalmente riconosciuta, presidente del distretto scolastico a cui fa capo il suddetto comune, insegnante incaricato presso la sezione ISEF di Catanzaro, sarebbe stato rinviato a giudizio con gravi imputazioni per reati mafiosi;

richiamata la interrogazione n. 4-01542 (RES) riguardante sempre il coinvolgimento in fatti di mafia del citato prete e la risposta del Ministro della pubblica istruzione nella quale si assicura che «ove elementi del genere fossero stati riscontrati non si sarebbe mancato di segnalarle tempestivamente all'Autorità giudiziaria»;

accertata l'avvenuta incriminazione del prete Don Stilo da parte della magistratura -:

se non ritenga di intervenire con le opportune iniziative per ordinare la sospensione cautelativa dall'incarico di insegnante presso l'ISEF, la dichiarazione di decadenza da preside (essendo venuti meno taluni requisiti richiesti dalla normativa vigente) e per provocare il pronuncia-

mento del Consiglio di distretto sulla incompatibilità con la carica di presidente del citato sacerdote;

se, infine, non valuti necessario porre in essere, fin da subito, tutte le misure necessarie atte ad assicurare presso l'istituzione scolastica legalmente riconosciuta gestita da Don Stilo ad Africo, il regolare e legale svolgimento degli scrutini ed esami, con particolare riferimento a quelli per la maturità e l'abilitazione. (4-03182)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che:

la signora Vinciguerra Giuseppina, nata in Acireale il 2 gennaio 1959 ed abitante in via Miracoli, pal. 3, int. 1 Acireale (Catania), assicurata ex INAM n. 551258, ha presentato domanda di liquidazione della indennità di maternità, pratica P. 218/M/78, istruita dalla sezione territoriale dell'INAM di Acireale nel corso dell'anno 1978;

nelle more della liquidazione, a seguito della soppressione dell'INAM, si è verificato il trasferimento delle pratiche, relative ai periodi anteriori al 1° gennaio 1980, all'ufficio stralcio del Ministero del tesoro -:

quanti anni ancora devono trascorrere perché la signora Vinciguerra riceva la liquidazione della indennità di maternità relativa all'anno 1978 e se, in occasione di detta liquidazione, le verranno pagati interessi e rivalutata la indennità stessa;

quali provvedimenti ha preso o intende prendere, considerato che il problema è di ampie proporzioni, riferendosi ad un elevatissimo numero di casi distribuiti sull'intero territorio nazionale, per la soluzione urgente del problema atteso che, per converso, sono già in corso, da tempo, provvedimenti di recupero di somme, anche minime, già dovute dagli assicurati allo stesso ente mutualistico. (4-03183)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere — premesso che:

la signora Mangiagli Sebastiana nata ad Acireale il 15 luglio 1915 ed abitante in via G. B. Arista n. 23, Acireale, ha in corso domanda di trattamento pensionistico di guerra contraddistinta dal numero 356917-G;

nei confronti della richiedente è stata predisposta determinazione concessiva di trattamento pensionistico di guerra a decorrere dal 16 luglio 1980;

su detto provvedimento deve pronunciarsi il Comitato di liquidazione —

quanto tempo ancora dovrà trascorrere perché in favore della signora Mangiagli Sebastiana, quasi settantenne, venga erogata la pensione di guerra.

(4-03184)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere — premesso che il signor Romeo Gaetano, nato in Acireale il 2 gennaio 1917 e residente in Argentina, ha in corso richiesta di concessione di pensione di guerra, posizione n. 1644289 T.V. 33980, con ricorso gerarchico n. 53043/RI.GE — quali difficoltà si frappongono alla defini-

zione del ricorso e se non ritiene di intervenire per rimuovere ogni ostacolo al fine di soddisfare le legittime aspettative del signor Romeo Gaetano. (4-03185)

CONTU E PIREDDA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che circa 20.000 ettari di terra non potranno essere irrigati nella provincia di Sassari nella zona della Nurra in quanto nel bacino di raccolta delle acque del fiume Temo è in corso una campagna di scavi per la presenza di un nuraghe;

2) se sia a conoscenza che i dirigenti del consorzio di bonifica hanno proposto una breve sospensione dei lavori con la ripresa degli stessi dopo sei mesi onde rendere compatibili le due iniziative;

3) quali siano, pertanto, i motivi ragionevoli che ostano all'accettazione di questa proposta;

4) quali direttive intenda impartire per evitare un danno economico così rilevante per le categorie agricole.

(4-03186)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DEL DONNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se il Governo è consapevole dei fatti che in questi ultimi mesi si stanno sollevando in ordine alla introduzione obbligatoria dei registratori di cassa. I decreti ministeriali, emanati a poca distanza l'uno dall'altro, non hanno evitato la mancanza di apparecchi, mentre vengono verbalizzati gli operatori per inadempienze loro non imputabili;

2) se non ritenga opportuno dare gli indispensabili chiarimenti e prorogare i termini per l'introduzione dei registri di cassa sospendendo ogni intervento di controllo. (3-00745)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se è al corrente del pericolo segnalato anche dalla stampa (*Il Giornale d'Italia* del 7 marzo 1984) che oltre duecentomila esercizi commerciali rischiano la chiusura. La Confesercenti ricorda che a luglio scade la proroga per i contratti di locazione, concessa dalla legge Nicolazzi e perciò invoca che in tempi brevi si individuino i parametri oggettivi per la determinazione dei canoni di affitto dei pubblici esercizi per i quali non esiste alcuna regolamentazione. Su decine di migliaia di operatori piovono disdette accompagnate da richieste di aumento astronomiche;

2) se, in considerazione della situazione che comporta o la chiusura degli esercizi o un incremento altissimo dei fitti e quindi dei costi, il Governo intende provvedere tempestivamente risolvendo positivamente il problema. (3-00746)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere quali fatti e quali responsabilità sono emersi nell'incendio sviluppatosi in uno scantinato del centro traumatologico ortopedico di Roma, in cui sono morti il primario anestesista Antonio Mosca e la caposala del reparto Suor Angela al CTO di Roma. (3-00747)

DEL DONNO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

1) se risponde a verità che vari comuni del Piemonte e della Lombardia inviano anziani e pensionati a soggiorni invernali in stazioni climatiche all'estero. Il fatto, denunciato dalla stampa, è grave e richiede l'immediato intervento del Governo;

2) con quale autorità amministrazioni pubbliche usano fondi che provengono dal bilancio dello Stato per iniziative che comportano esportazione di valuta. (3-00748)

BELARDI MERLO, BIANCHI BERETTA, AMADEI FERRETTI, FRANCESE, LODI FAUSTINI FUSTINI, MIGLIASSO E COLOMBINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri* — Per sapere — premesso che, da quanto appreso dalla stampa, il 7 marzo 1984 è stata insediata a Palazzo Chigi una commissione di indagine sulla povertà in Italia —:

secondo quali criteri è stata costituita la Commissione;

quali finalità e quali programmi intenda perseguire e quando il Governo intenda riferire al Parlamento. (3-00749)

MANCINI GIACOMO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se hanno valutato la opportunità, non rinviabile, di un chiarimento urgente pubblico e preciso sulla vicenda, eccezionalmente preoccupante, riguardante il cittadino italiano Carlo Fioroni, condannato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

per omicidio poi rimesso in libertà per la legislazione sui pentiti, considerato testimone di rilevantissima importanza nell'impianto accusatorio del processo « Sette Aprile », mai presentatosi nel pubblico dibattimento in corso da un anno davanti alla Corte di Assise di Roma.

L'assenza del Fioroni fa aumentare le gravi perplessità che fin dal suo sorgere, 7 aprile 1979, hanno accompagnato il pro-

cesso cui ha dato origine l'iniziativa di un sostituto procuratore del tribunale penale di Padova.

Il chiarimento dovrebbe riguardare gli aspetti politici e le conseguenti responsabilità di Governo sull'intera vicenda, essendo insufficienti le eventuali chiamate in causa di settori o uffici della pubblica amministrazione sia pure di alto grado.

(3-00750)

* * *

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del commercio con l'estero, per sapere - premesso che:

a) i risultati positivi della bilancia commerciale italiana per il 1983, hanno consentito di registrare un progresso non trascurabile dei nostri conti con l'estero, ma non debbono purtuttavia autorizzare valutazioni eccessivamente ottimistiche circa le prospettive future. La ripresa delle nostre esportazioni non è, infatti, priva di elementi di fragilità essendo essa, in parte, il riflesso della compressione severa dei margini di utile delle imprese esportatrici, tradottasi in un recupero di competitività dei prezzi delle nostre merci sui mercati esteri, e, in larga misura, il frutto dell'apprezzamento della moneta statunitense e di quella tedesca nonché di un ristagno della domanda interna;

b) dall'analisi, poi, della struttura delle nostre esportazioni nel 1983 si rileva come, ancora una volta, settori quali il meccanico, il tessile-abbigliamento, i mezzi di trasporto, cioè quelli che presentano un valore aggiunto non elevato, abbiano incrementato rispetto all'anno precedente la loro incidenza percentuale sul totale delle nostre esportazioni (rispettivamente: + 0,7 per cento il meccanico, + 0,4 per cento il tessile-abbigliamento, + 0,3 per cento i mezzi di trasporto). Si è pertanto accentuata quella rigidità strutturale che molti indicano come una delle cause di disagio del nostro interscambio, che non sembra pronto ad adeguarsi ai mutamenti di un mercato mondiale vieppiù difficile e competitivo;

c) appare pertanto necessario agire per favorire lo spostamento dei nostri flussi esportativi verso settori merceologici

che presentino un più elevato valore aggiunto e, in generale, per migliorare la competitività delle nostre merci sui mercati esteri -:

1) se oltre che attuare un'energica politica di lotta all'inflazione, il Governo intenda elaborare un programma, a medio-lungo termine, di politica industriale *export oriented* che miri ad esaltare i prodotti più innovativi e che sia strettamente correlato con un piano organico di sostegno delle esportazioni. Sotto quest'ultimo profilo occorre proseguire, da un lato, negli interventi normativi diretti alla rimozione degli ostacoli di natura legislativa e burocratica (in materia valutaria, doganale, fiscale) ancora esistenti e, dall'altro accrescere l'efficienza del sistema pubblico di sostegno delle esportazioni;

2) se il Governo intenda approfondire le ragioni e rimuovere le cause delle molte carenze e disfunzioni degli organismi preposti al rafforzamento dell'*export*;

3) se il Governo intenda approfondire in particolare la natura delle carenze finanziarie e strutturali dell'ICE che impediscono un'analisi ed una promozione adeguate sui mercati esteri dei nostri prodotti;

4) se il Governo intenda rivedere le macchinose procedure valutarie, per l'ottenimento delle garanzie assicurative della SACE (afflitta, tra l'altro, da frequenti riorganizzazioni interne) o per la concessione da parte del Mediocredito Centrale delle agevolazioni creditizie;

5) se il Governo intenda impostare una politica che consenta ai nostri operatori con l'estero di sostenere oneri meno gravosi in termini sia di tempo che di costi, dal momento che si calcola che per il disbrigo di tali pratiche vengano spesi ogni anno 5.000 miliardi di lire circa!

(2-00286)

« FACCHETTI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 MARZO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma